

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 176° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	Pag.	4
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	7
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	9
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	11
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	17
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	28
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	32
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	89
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	110

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag.	3
----------------------------------------	------	---

**Organismi bicamerali**

Assistenza sociale .....	Pag.	113
--------------------------	------	-----

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	123
--------------------	------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993

82ª Seduta

*Presidenza del Presidente.*

PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

### VERIFICA DEI POTERI

(R 019 0 00, C 21ª, 0005)

La Giunta si riunisce in seduta pubblica per la discussione dell'elezione contestata del senatore Alfredo Bargi (Regione Campania).

Il PRESIDENTE comunica che, se non vi sono richieste preliminari, darà la parola al relatore per la Regione Campania, senatore Saporito.

Interviene l'avvocato LAUDADIO, difensore del senatore Bargi, che formula istanza per il rinvio dell'udienza pubblica, al fine di consultare più approfonditamente gli atti del procedimento.

Seguono gli interventi dell'avvocato MEDUGNO, difensore del ricorrente Romano Forleo, e dello stesso FORLEO, che dichiara la non contrarietà ad un breve rinvio.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, al fine di consentire la riunione della Giunta in camera di consiglio.

*(La seduta pubblica, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,45).*

Alla ripresa della seduta pubblica, il PRESIDENTE dà lettura della deliberazione adottata dalla Giunta:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,

esaminata e discussa l'istanza di rinvio avanzata dal difensore del senatore Bargi e non contrastata dalla difesa del professor Forleo, motivata dalla necessità di un più approfondito esame degli atti del procedimento elettorale, la accoglie. La relazione e la discussione vengono così rinviate all'udienza pubblica del 1° luglio 1993, ore 14, con invito ai presenti a ripresentarsi senza ulteriore avviso».

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993

66<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n.153, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (1253)**

(Esame)

Il relatore BARGI, a fronte dell'ennesima reiterazione del decreto e considerata la delicata situazione politico-giudiziaria contingente, manifesta forti perplessità sull'opportunità di esaminare oggi il disegno di legge di conversione, il cui testo esige un'approfondita riflessione e una profonda riscrittura. Propone pertanto di procedere alla discussione nel corso della prossima settimana.

Il presidente RIZ, ripercorse le vicende parlamentari che hanno accompagnato le varie formulazioni degli ultimi mesi, fa presente che incombe sulla Commissione l'obbligo di effettuare un esame del disegno di legge, per dare modo all'Aula di esprimersi in modo definitivo ed esaustivo e che la prossima settimana gli impegni di Assemblea saranno tali da non consentire alla Commissione di riunirsi.

Il senatore COVI condivide in linea di massima il suggerimento del relatore, di discutere il decreto in una seduta della prossima settimana.

Il senatore FILETTI invita il relatore a rimettersi alla sua relazione più recente e contestualmente auspica l'invio in tempi brevi del disegno di legge all'Assemblea.

Il senatore BRUTTI, pur ignorando l'atteggiamento più recente del Governo - purtroppo oggi assente - sulle norme in parola, ritiene

preferibile concludere in data odierna l'esame del disegno di legge per permettere all'Assemblea una discussione la più ampia possibile.

Il senatore BARGI ribadisce la sua contrarietà ad un decreto, che, nonostante i tanti mesi di vigenza, scarsa o nessuna applicazione ha incontrato nella vita giudiziaria, e che si appalesa poco condivisibile e privo di coerenza fra gli intendimenti proclamati e gli obiettivi concretamente perseguiti. Invita i commissari ad assumersi le proprie responsabilità, specie di fronte alle numerose modifiche che occorrerebbe apporvi e alle numerose questioni da dirimere, prima fra tutte quella della vera natura giuridica delle misure previste dal decreto, sanzionatoria o di sicurezza.

Il presidente RIZ, ribadita l'esigenza che la Commissione riferisca all'Assemblea per permettere a quest'ultima di prendere posizione, esprime comunque il proprio dispiacere per l'assenza di un rappresentante del Governo nell'odierna discussione.

Il senatore DI LEMBO invita a riflettere sulla incompatibilità, che egli ravvisa esservi, fra lo *status* di relatore e la contrarietà nel merito del senatore Bargi verso il disegno di legge.

Il senatore BRUTTI, contrario ad ogni pericolosa dilazione, ribadisce la sua preferenza per un sollecito esame del provvedimento in Aula e si riserva la presentazione in quella sede di emendamenti. Propone pertanto di dare senz'altro mandato al relatore di riferire all'Assemblea.

Il senatore PREIONI reputa pressochè inevitabile la decadenza del decreto, ma non si duole di ciò più di tanto; oltretutto, recependo in parte le osservazioni del relatore, ritiene che la via preferibile sarebbe quella di rinviare alla prossima settimana l'esame del disegno di legge di conversione.

La senatrice CAPPIELLO reputerebbe preferibile iniziare l'esame delle proposte emendative che si ritiene di proporre.

Il senatore MASIELLO ravvisa una contraddizione nell'azione del Governo, di un rappresentante del quale lamenta l'assenza: ciò vale in particolare per le norme del decreto concernenti le misure interdittive e di confisca di beni delle imprese rispetto alle recenti dichiarazioni del Ministro, che si è detto preoccupato di evitare ulteriori pregiudizi alle attività imprenditoriali già scosse dalle note iniziative giudiziarie.

Il senatore DI LEMBO conferma la gravità dell'assenza di un rappresentante del Governo e, prendendo atto del tempo già trascorso dall'emanazione del decreto, dichiara di aderire alla proposta di concludere in data odierna l'esame.

Il senatore COVI, la senatrice CAPPIELLO e il senatore FILETTI si dichiarano favorevoli ad esaurire l'esame sin da questa seduta,

pur riservandosi di presentare eventuali emendamenti in Assemblea.

La Commissione accoglie infine la proposta del senatore Brutti di dare mandato al relatore di riferire all'Assemblea, autorizzandolo, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento a richiedere lo svolgimento orale della relazione.

**COVI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633)**

**CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO. - Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873)**

(Richiesta di trasferimento alla sede redigente)

Il relatore COVI, dato conto del parere della 1ª Commissione - alle cui osservazioni si ottempererà - propone di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede redigente del provvedimento in titolo ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento.

Il presidente RIZ, recepitata la volontà unanime della Commissione, si riserva di acquisire, nelle debite forme, l'assenso del Governo; condizione, questa, necessaria per inoltrare al Presidente del Senato la richiesta di trasferimento di sede.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993

55<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
Vincenza BONO PARRINO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa PATUELLI.**La seduta inizia alle ore 17,10.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Programma di ammodernamento e rinnovamento della Marina per lo sviluppo di una unità navale (SMM 4/93) e per la produzione dell'elicottero EH-101 (SMM 5/93)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

(R 139 B 00, C 04<sup>a</sup>, 0006)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Prende la parola il senatore BOSO il quale esprime perplessità e preoccupazione per programmi di ammodernamento, quali quelli in esame, che comportano un notevole dispendio di denaro pubblico in un momento di particolari difficoltà economiche del Paese ed in presenza di una situazione deficitaria nell'ambito delle stesse tre Forze armate. Ricorda al riguardo di aver chiesto l'intervento del Governo per sanare la grave situazione finanziaria del distretto militare di Trento, il quale non è nemmeno in grado di far fronte alle spese per i rifornimenti alimentari. Con riferimento alla stessa necessità di tenere sotto controllo i nuovi impegni di spesa, egli lamenta infine di non aver ancora ricevuto risposta dal Governo circa l'esigenza di effettuare nuovi accertamenti sulle modalità di acquisto della Villa Blanc in Roma da parte dello Stato.

Il presidente BONO PARRINO, rispondendo a quest'ultima istanza, ricorda di aver fatto pervenire al Ministro competente le deduzioni elaborate dal senatore Boso circa il provvedimento concernente Villa Blanc, provvedimento che peraltro è attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Dopo che il rappresentante del Governo ha invitato la Commissione a valutare positivamente il programma di ammodernamento oggetto di esame, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito ed avverte che si procederà alla votazione della proposta di parere favorevole sul programma stesso, così come formulata dal relatore Zamberletti.

Posta ai voti, detta proposta è approvata, a maggioranza, con l'astensione del Gruppo del PDS annunciata dal senatore MESORACA.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993

91ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
ALBERICI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Maccanico.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**IN SEDE DELIBERANTE****Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016)****Nocchi ed altri. Riordino della Biennale di Venezia (1101)**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore MANZINI sottolinea il prestigio culturale dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia», le cui attività espositive, sin dalla istituzione, nel 1883, incontrarono un grandissimo successo. Negli anni Trenta l'ente ampliò il suo campo d'azione alla musica, al cinema e al teatro, assumendo le attuali caratteristiche. Nel 1938 fu eretto in ente pubblico, sulla base di uno statuto rimasto in vigore fino al 1973, quando l'ente fu riformato con lo scopo primario di promuovere l'arte contemporanea. Nel 1980, infine, venne creata la sezione per i giovani artisti. La Biennale di Venezia ha registrato un costante aumento nella partecipazione delle rappresentanze straniere, che quest'anno giungeranno a 53.

L'istituzione ha la natura di ente pubblico; il consiglio di amministrazione è composto di 19 membri, il bilancio annuale ammonta a cinque miliardi (per massima parte costituito da contributi pubblici) e l'organico di personale è molto limitato. L'esigenza di riformare l'ente è diventata pressante a seguito delle vivaci polemiche sollevate dall'ultimo rinnovo del consiglio di amministrazione e dovute non tanto alle qualità professionali dei designati, quanto al sistema di nomina dei membri del consiglio. Il Governo quindi ha presentato il disegno di legge n. 1016, che conferma la natura di ente pubblico della Biennale precisandone le finalità, riducendo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da 19 a 7 e modificando i criteri di nomina. Si prevede inoltre la possibilità di nominare direttori stranieri e

si avvia il superamento del regime parastatale per il personale. Al direttore è riconosciuta una grande autonomia organizzativa e gestionale; per la gestione dei servizi viene consentito il ricorso ai privati. Permangono i cinque settori di attività della Biennale ed è istituito un consiglio dei direttori per garantire il coordinamento delle iniziative.

Il relatore prosegue descrivendo poi il disegno di legge n. 1101, del senatore Nocchi ed altri, che risponde ad una logica molto diversa da quella del testo governativo. Infatti la Biennale di Venezia è trasformata in una fondazione a prevalente capitale pubblico (articolo 1), con lo scopo di studiare e documentare la situazione e le tendenze evolutive delle arti, anche avvalendosi dell'attività dell'archivio storico delle arti contemporanee (articolo 2). Fondatori sono il Ministero del turismo e dello spettacolo, il Ministero per i beni culturali e ambientali e il comune di Venezia. Gli organi della fondazione sono il presidente, il direttore generale, il comitato scientifico, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci revisori (articolo 8). Il disegno di legge disciplina poi in modo forse troppo prescrittivo i compiti degli organi, contraddicendo – ad avviso del relatore – l'ispirazione autonomistica perseguita con la scelta della figura giuridica della fondazione.

Il relatore infine preannuncia la presentazione da parte del Gruppo della Democrazia Cristiana di un disegno di legge per l'istituzione del ministero per la promozione della cultura e di un disegno di legge, ad esso collegato, per istituire la fondazione della Biennale di Venezia, segnalando comunque l'esigenza di un rapido *iter* della riforma.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993

**101<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***FABRIS***Interviene il ministro dei lavori pubblici Merloni.**La seduta inizia alle ore 15,20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 007 0 00, C 08<sup>a</sup>, 0028)

Il presidente FABRIS comunica il calendario dei lavori per la prossima settimana, accolto all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi nella giornata di ieri, affermando che, per la priorità assegnata ai provvedimenti in materia di appalti, sono rinviati i dibattiti sulle comunicazioni dei Ministri e su altri argomenti urgenti.

Comunica altresì che in data odierna è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. 1043, riguardante procedure per la realizzazione di infrastrutture nel campo del trasporto, che a partire dalla prossima seduta sarà abbinato ai disegni di legge in materia di appalti.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE REDIGENTE****COMPAGNA ed altri - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835)****NERLI ed altri - Norme generali in materia di lavori pubblici (526)****MARNIGA ed altri - Norme generali in materia di lavori pubblici (397)**

**Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi**

**BOSCO ed altri - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)**

(Discussione congiunta e rinvio)

Si procede ad una discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

Riferisce alla Commissione il presidente relatore FABRIS, ricordando in primo luogo che il disegno di legge n. 1294, già approvato dalla Camera dei deputati, rappresenterà il testo base della discussione. La materia da esso recata è di grande importanza e largamente attesa dall'opinione pubblica. Essa si propone lo scopo di conciliare l'esigenza di trasparenza con quella dello snellimento delle procedure, allo scopo di rimuovere una situazione di stallo che si è determinata nell'affidamento dei lavori pubblici a causa delle note vicende di «Tangentopoli».

Il lavoro, altamente apprezzabile, compiuto dall'altro ramo del Parlamento è stato preceduto da una rapida ma approfondita indagine conoscitiva, condotta congiuntamente dalle commissioni competenti dei due rami del Parlamento.

Al termine di tale indagine, le due Commissioni hanno approvato due documenti separati, che hanno potuto costituire un utile indirizzo per il Governo nel lavoro di predisposizione del disegno di legge.

Si sofferma quindi sui punti qualificanti della normativa recata dal disegno di legge n. 1294, che saranno senz'altro esaminati approfonditamente dalla Commissione, allo scopo di verificare l'opportunità di introdurre modifiche migliorative al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

In primo luogo, occorrerà dedicare particolare attenzione all'ambito soggettivo di applicazione della legge, con particolare riguardo a quegli organismi privati che esercitano funzioni di interesse pubblico; in secondo luogo si porrà l'esigenza di meglio definire le materie da riservare al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 3.

Ricorda poi che il provvedimento istituisce, all'articolo 4, l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, conferendo ad essa compiti forse eccessivi rispetto all'esigenza fondamentale di snellire le procedure.

Vi è poi il problema del rapporto con la normativa comunitaria, tenuto anche conto che talune direttive non sono state ancora recepite. Al riguardo, fa presente che si porrà anche l'esigenza di assicurare un apprezzabile livello di tutela all'imprenditoria italiana, che soffrirà inevitabilmente nei prossimi anni la concorrenza delle imprese dei Paesi della Comunità europea, a seguito del perfezionarsi del processo di integrazione.

Per quanto concerne l'articolo 7, si esprime in termini critici circa la disposizione che prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti siano necessariamente tenuti ad avvalersi - per l'affidamento dei lavori pubblici - dei competenti uffici tecnici delle province.

Con riferimento poi alla questione dell'albo dei costruttori, ricorda che nell'altro ramo del Parlamento si è individuata una soluzione di compromesso, secondo la quale l'albo dei costruttori resta in vigore per alcuni anni, nel corso dei quali si determinerà un nuovo sistema di qualificazione: al riguardo sottolinea come si possa determinare una situazione di disparità tra imprese italiane (le quali, in base all'albo dei

costruttori, sono classificate in base ad elementi non aggiornati) ed imprese straniere, le quali beneficiano di più efficienti sistemi di classificazione che tengono presente la realtà attuale delle imprese medesime.

Sottolinea quindi l'adeguamento delle normative concernenti i consorzi di imprese e la programmazione dei lavori, auspicando al riguardo che esse possano essere concretamente applicate.

Espressa una perplessità circa la compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 14 con le competenze regionali in materia, illustra le novità positive in termini di più accurata progettazione che possono derivare dalle norme contenute nel disegno di legge; dopo aver ricordato come ad esempio negli interventi di ricostruzione seguiti al terremoto dell'Irpinia le spese per la progettazione si siano rivelati molto ingenti, prospetta l'opportunità di precisare talune disposizioni al fine di meglio regolare e valorizzare l'intervento di professionisti esterni.

Si sofferma quindi sulle norme relative ai nuovi sistemi di selezione delle imprese e alle garanzie assicurative, osservando come molti problemi nei rapporti con gli appaltatori potrebbero essere risolti qualora le pubbliche amministrazioni fossero puntuali nei pagamenti.

Dopo aver affermato che, con riferimento alla direzione lavori, ai collaudi e alla vigilanza sulle opere si sono dettate norme che prevedono criteri forse troppo rigidi di incompatibilità, auspica un esame celere del provvedimento e dei disegni di legge ad esso connessi.

La Commissione conviene quindi sul rinvio della discussione generale e sulla istituzione fin dalla seduta odierna di un comitato ristretto che possa svolgere in via informale talune audizioni, programmate in sede di Ufficio di Presidenza. Sono quindi designati nel comitato ristretto, dai Gruppi di cui fanno parte i senatori SARTORI, VISIBELLI, NERLI, GIOVANNIELLO, BOSCO, LIBERATORI e MAISANO GRASSI.

Il senatore GIOVANNIELLO evidenzia l'inopportunità del richiamo del relatore ai lavori per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 1980, considerando che fenomeni di lievitazione nei costi per le progettazioni si sono verificati anche per lavori susseguenti ad altri eventi sismici. Il senatore BOSCO giudica invece del tutto corretto il richiamo del relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

**Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sugli orientamenti del Governo nei settori di competenza**  
(R 046 003, C 08ª, 0014)

Dopo una breve introduzione del presidente FABRIS, interviene il Ministro MERLONI, il quale osserva preliminarmente che l'attuale momento politico vede il suo dicastero impegnato in un ampio processo di riforma finalizzato a recuperare adeguati livelli di efficienza nella gestione delle pubbliche risorse.

Le gravi alterazioni manifestatesi drammaticamente nel settore della realizzazione delle opere pubbliche impongono l'adozione di

misure di particolare correttezza e trasparenza nell'azione amministrativa. A tale riguardo, egli, già nell'agosto del 1992, emanò una direttiva agli uffici operativi, richiamando alla più scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di appalti, con particolare riferimento all'esclusione del sistema della trattativa privata e dell'affidamento in concessione dalla prassi ordinaria. Tale direttiva ha già conseguito importanti risultati, che attendono di essere perfezionati appena sarà definitivamente varata la riforma legislativa della materia, in discussione presso questa Commissione.

La legislazione, inoltre, negli ultimi mesi ha conferito nuove competenze al Ministero dei lavori pubblici: ricorda al riguardo il decreto legislativo n. 96 del 1993, che ha trasferito al suo dicastero i progetti speciali della Cassa per il Mezzogiorno, la gestione delle risorse idriche e la gestione speciale per il terremoto.

Con ulteriore provvedimento, è stata demandata al Segretario generale del CER la gestione dell'edilizia residenziale già di competenza dell'ufficio speciale per i terremoti.

L'attività istituzionale del Ministero dei lavori pubblici risente però del quadro finanziario sfavorevole e quindi delle limitate risorse disponibili. Peraltro, il Ministero del tesoro, consapevole dell'importanza e del valore strategico degli investimenti assicurati dall'azione del Ministero dei lavori pubblici, ha espresso il proprio parere favorevole a consentire deroghe al blocco della spesa.

Per quanto concerne il settore dell'edilizia statale, particolare attenzione ed impegno viene rivolto all'attività legislativa inerente allo svolgimento delle attività istituzionali in tale comparto (che si concretizzano in rifinanziamento di alcune leggi di spesa, al fine di completare la realizzazione di programmi costruttivi non ancora completati). In tale quadro, particolare pregio riveste il disegno di legge, di recente approvato dal Senato, che sopprime la normativa eccezionale relativa ai piani di ricostruzione.

Il settore delle opere marittime è condizionato in questo momento dalla scarsità delle risorse finanziarie disponibili (è stata comunque richiesta una apposita deroga al blocco dei finanziamenti in atto), nonchè dall'iter del disegno di legge concernente la revisione dell'ordinamento portuale, che, nel testo varato dal Senato, prevede il trasferimento del servizio per l'escavazione dei porti dall'amministrazione dei lavori pubblici a quello della marina mercantile.

Nel più vasto ambito dell'edilizia residenziale pubblica, si pone l'esigenza di una radicale riforma del CER, al fine di ridefinire le competenze dello Stato e quelle regionali nell'ambito di un processo di ampio e coordinato decentramento.

La riforma del settore dovrà poi essere completata dalla revisione della struttura degli IACP, che dovranno trasformarsi in enti pubblici economici. In tale quadro, si attende anche l'approvazione definitiva del provvedimento, già licenziato dal Senato, relativo alla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. È anche allo studio un provvedimento circa l'introduzione anche nel nostro paese del *project financing*.

Il ministro Merloni si sofferma poi sull'esigenza di una rapida ed incisiva riforma dell'ANAS, i cui problemi strutturali sono alla base

delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto i suoi funzionari. In questa prospettiva, ha predisposto un disegno di legge di trasformazione dell'Azienda in Ente strumentale dello Stato. La nuova struttura si fonda sulla figura di un amministratore che, quale titolare dei poteri di gestione, è il vero responsabile dell'efficienza ed efficacia dell'azione dell'Ente. L'organo collegiale svolgerà invece un compito normativo e programmatico. Il personale viene sottratto al comparto statale e sottoposto al contratto collettivo di settore. Ciò consentirà di reperire sul mercato gli specialisti di cui l'Azienda ha assoluto bisogno.

Nel frattempo, comunque, l'ANAS è fortemente impegnato nella fase di attuazione dei programmi di settore. In tale logica, il decreto-legge n. 180 del 1993 lo autorizza ad assumere impegni pluriennali anche in attesa del perfezionamento delle operazioni di accensione di mutui (ovviamente, secondo criteri di priorità). La situazione finanziaria dell'ANAS, comunque, è tale che ad essa dovrà essere dedicata particolare attenzione dalla legge finanziaria per il 1994; un'eventuale riduzione dei finanziamenti renderebbe impossibile la prosecuzione dell'attuazione del piano stralcio relativo agli anni 1992 e 1993.

Avviandosi a concludere, il ministro Merloni ricorda poi che la legge n. 498 del 1992 ha ridefinito i criteri di rideterminazione delle tariffe autostradali, garantendo per la prima volta all'ANAS una reale capacità di controllo delle gestioni delle società autostradali ed una effettiva verifica dei livelli tariffari. Nel settore autostradale sono stati comunque già individuati gli interventi essenziali, che concernono la variante appenninica, il raddoppio della Torino-Savona, il completamento della Messina-Palermo, i collegamenti Parma-autostrada del Brennero, Roma-L'Aquila-autostrada Adriatica, Asti-Cuneo e Voltri-Rivarolo.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore PINNA il quale fa presente che la Commissione lavori pubblici del Senato si è sempre trovata nella difficoltà di districarsi nella complicata materia delle risorse finanziarie dell'ANAS. In particolare occorrerebbe che la Commissione venisse fornita di dati precisi circa il rapporto tra il piano decennale e i tre piani triennali e le priorità di interventi cui ha fatto riferimento il Ministro, per verificare la loro coerenza con le decisioni assunte dal Parlamento.

Inoltre, chiede se le tratte autostradali indicate dal Ministro saranno realizzate totalmente o parzialmente con l'autofinanziamento, o se è previsto un contributo statale.

Si sofferma, infine, sulle disparità di trattamento che si sono determinate negli anni tra le varie regioni per quanto concerne gli interventi sulla viabilità, rilevando la particolare situazione deteriore nella quale versa la regione Sardegna.

La senatrice ANGELONI chiede se gli interventi indicati dal Ministro sulle tratte autostradali fanno parte di un piano già approvato o se costituiscono ancora mere ipotesi di lavoro.

Chiede altresì lo stato del programma di localizzazione degli interventi per la costruzione di abitazioni per quegli appartenenti alle

forze dell'ordine che sono stati trasferiti nelle zone ad alta criminalità organizzata.

La senatrice SENESI raccomanda al ministro Merloni di fornire quanto prima alla Commissione una documentazione relativa alle priorità indicate dalle varie regioni per quanto concerne gli interventi stradali, allo scopo di verificare la coerenza della programmazione statale con quella regionale.

Dopo che il senatore LOMBARDI ha lamentato il fatto che da parte dell'ANAS sono stati sinora forniti dati lacunosi o inconferenti in ordine all'attuazione dei programmi triennali, il senatore CONTI chiede notizie circa la situazione che si è venuta a determinare a seguito del collocamento in liquidazione della società concessionaria dell'autostrada Roma-L'Aquila.

Il senatore BOSCO chiede se sia possibile ipotizzare interventi in relazione a situazioni di particolare urgenza che si vengono a determinare nel tempo e che non siano contemplati nei piani triennali dell'ANAS.

Il ministro MERLONI fa osservare al senatore PINNA che gli interventi prioritari da lui ipotizzati si collocano senz'altro nell'ambito degli impegni assunti nell'ambito del programma stralcio: peraltro, poichè i 27 mila miliardi previsti originariamente per finanziare l'ultimo piano triennale si sono ridotti a diecimila, è evidente che potranno essere realizzate le opere ritenute più urgenti, delle quali comunque fornirà un elenco alla Commissione.

Alla senatrice ANGELONI precisa che gli interventi sulle tratte autostradali da lui ipotizzati costituiscono ancora delle semplici ipotesi di lavoro da valutare con le società concessionarie, in quanto dovranno essere finanziati pressochè esclusivamente attraverso le tariffe.

Per quanto concerne gli alloggi degli appartenenti alle forze dell'ordine, la Commissione ministeriale incaricata di esaminare i progetti ha già predisposto una graduatoria degli stessi e quindi il procedimento si avvia alla sua fase finale.

Dopo aver invitato il senatore BOSCO ad indicare - se lo ritenesse opportuno - eventuali opere urgenti da inserire nel piano triennale, conclude assicurando la massima disponibilità a fornire alla Commissione tutti i dati richiesti, ma tiene a precisare che ogni qualvolta si affrontano i problemi dell'ANAS i parlamentari non tengono sufficiente conto del fatto che, prima di lamentare la mancata esecuzione di una determinata opera, dovrebbero valutare l'opportunità di evitare ulteriori tagli al bilancio dell'ANAS in occasione della prossima legge finanziaria.

Si conviene, infine, di rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993

73<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*  
MICOLINI*La seduta inizia alle ore 9,25.**IN SEDE REFERENTE***BORRONI ed altri. Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)****COPPI. Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)****COVIELLO ed altri. Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)****Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)****GIBERTONI e OTTAVIANI. Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261)**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 23 giugno.

Il relatore CIMINO rappresenta l'esigenza di approfondire ulteriormente il contenuto del parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione e ciò anche al fine di predisporre eventuali emendamenti che tengano conto delle osservazioni in esso formulate.

Il presidente MICOLINI concorda su tale esigenza ed invita il relatore a predisporre e presentare al più presto i predetti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*(A 007 0 00, C 09<sup>a</sup>, 0023)

Il Presidente avverte che il parere espresso dalla Commissione bilancio relativamente ai disegni di legge nn. 219, 413 e 1014 è condizionato all'assunzione a testo base del provvedimento n. 1014: ne consegue che gli emendamenti vanno riferiti a detto provvedimento.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**74ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MICOLINI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**BORRONI ed altri. Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)**

**COPPI. Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)**

**COVIELLO ed altri. Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)**

**Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)**

**GIBERTONI e OTTAVIANI. Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Il relatore CIMINO presenta gli emendamenti, da lui preannunziati nella seduta precedente, al testo unificato elaborato dalla Sottocommissione.

Il presidente MICOLINI dà atto al relatore della presentazione degli emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana. Inoltre comunica che il senatore Coppi ha presentato l'emendamento 3.22, il cui testo sarà ugualmente pubblicato in allegato.

Infine rinvia il seguito dell'esame.

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il presidente MICOLINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 30 giugno alle ore 15,30, giovedì 1º luglio alle ore 9 e alle ore 15,30, venerdì 2 luglio alle ore 9, per il seguito dell'esame in sede referente dei disegni di legge riguardanti la riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché per la discussione in sede redigente dei disegni di legge concernenti la riforma della legislazione sul credito agrario.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**EMENDAMENTI**

**Al testo della Sottocommissione, quale risultato dalla unificazione dei disegni di legge nn. 408, 867, 1028, 1088 sulla riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste**

**Art. 1.**

*All'articolo 1, comma 1 sostituire la parola «agroalimentari» con le altre: «agricole, alimentari».*

1.25

IL RELATORE

*All'articolo 1, inserire il seguente comma:*

*«2-bis. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei rispettivi statuti, saranno trasferite alle Regioni a Statuto speciale le funzioni e competenze già proprie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».*

1.26

IL RELATORE

*All'articolo 1, comma 3, lettera d) inserire dopo le parole: «indirizzo e coordinamento» il periodo: «nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400,»*

1.27

IL RELATORE

*All'articolo 1, comma 3, lettera e) inserire dopo le parole: «controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari», le altre: «alla raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue»; inoltre sostituire le parole: «tenuta dei libri genealogici e dei registri di varietà», con le seguenti: «determinazione dei criteri e delle norme per la tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonchè ai relativi controlli funzionali»; infine, dopo le parole: «alla regolazione in materia», sopprimere le seguenti: «zoosanitaria e».*

1.28

IL RELATORE

*All'articolo 1, comma 4, lettera a) inserire dopo le parole: «produzione ittica alimentare», le seguenti: «di competenza del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima».*

1.29

IL RELATORE

*All'articolo 1, comma 4, lettera b) dopo le parole: «in materia», sostituire le parole: «agroindustriale e alimentare», con le seguenti: «di trasformazione industriale dei prodotti agricoli, anche non alimentari».*

1.30

IL RELATORE

*All'articolo 1, comma 4, lettera d) inserire dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488», le seguenti: «ed agli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».*

1.31

IL RELATORE

*All'articolo 1, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché per la individuazione dei criteri generali e dei procedimenti istruttori per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, è istituito un apposito Comitato di settore per le politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, composto dal Ministro che lo presiede e da sei Assessori all'agricoltura delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da assicurare la equilibrata rappresentanza delle diverse aree geografiche».

1.32

IL RELATORE

*All'articolo 1, comma 7 sostituire le parole: «politica agricola comune», con le altre: «P.A.C. - Politica Agricola Comunitaria».*

1.33

IL RELATORE

*All'articolo 1, sopprimere il comma 8.*

1.34

IL RELATORE

*All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:*

«9-bis. Per effetto dell'applicazione dei commi 2 e 2-bis, a partire dall'anno 1994, la quota di risorse finanziarie, attribuite al Ministero per gli interventi nelle materie di sua competenza, previste nella legge pluriennale di spesa, per i settori oggetto della presente legge, non può essere superiore al 20 per cento».

1.35

IL RELATORE

*All'articolo 1, comma 10 inserire dopo le parole: «per far fronte», la seguente: «anche».*

1.36

IL RELATORE

## **Art. 2.**

*Sostituire l'articolo 2, con il seguente:*

«Art. 2. - 1. Ferme restando le competenze del Ministero della sanità in materia veterinaria, è istituito presso il Ministero il Comitato permanente per la Veterinaria e la zootecnia composto dal Ministro e dal Ministro della sanità o loro delegati che, a turno, lo presiedono, e da tre rappresentanti per ciascuno dei due Ministeri, nominati dai rispettivi Ministri.

2. Il Comitato:

a) verifica l'attuazione delle normative nazionali comunitarie;  
b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie veterinaria e zootecnica;  
c) definisce le partecipazioni governative al Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura presso le Comunità Europee, in materia veterinaria e zootecnica.

3. Con uno o più decreti interministeriali sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato, nonché le procedure per l'interazione dei rispettivi sistemi informatici e per la creazione di una banca-dati comune».

2.3

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis**

1. È istituito presso il Ministero il Comitato permanente di Servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli composto dal Ministro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o loro delegati che, a turno, lo presiedono e da tre rappresentanti per ciascuno dei due Ministeri nominati dai rispettivi Ministri.

2. Il Comitato ha lo scopo di coordinare l'attività del Ministero e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel settore della trasformazione industriale dei prodotti agricoli e, in particolare:

- a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;
- b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie di competenza inerenti la trasformazione industriale dei prodotti agricoli;
- c) cura la preparazione degli incontri comunitari e definisce la partecipazione governativa al Consiglio dei Ministri agricoli della Comunità europea in materia di trasformazione industriale dei prodotti agricoli;
- d) cura la predisposizione dei piani agricoli di settore in cui sia cointeressata l'industria di trasformazione.

3. Con uno o più decreti interministeriali sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato.»

**2.0.1**

IL RELATORE

**Art. 3.**

*All'articolo 3, comma 2, lettera c) aggiungere le seguenti parole:*  
«uniformandosi ai seguenti principi:

È istituito l'Ente per la ricerca agraria con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, gestionale ed amministrativa.

È abrogato il DPR 1318/67.

Sono soppressi gli attuali ventitrè Istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

È soppresso il ruolo unico della ricerca e sperimentazione agraria del MAF; il personale afferente a detto ruolo transita nei ruoli corrispondenti dell'Ente per la ricerca agraria secondo il dettato del DPR 586/67.

I finanziamenti dell'ente vengono stanziati in sede di Legge finanziaria e sottoposti al controllo del CIPE.

Sono organi dell'ente:  
il Presidente  
il Direttore Generale

il Consiglio di Amministrazione  
il Comitato scientifico».

3.22

COPPI

*All'articolo 3, comma 1, lettera b) inserire dopo la parola: «riordinare» le altre: «o sopprimere».*

3.23

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 2, lettera a) sostituire il periodo compreso tra le parole: «Le competenze sono aggregate in sei partizioni primarie, denominate Dipartimenti, di cui uno» e le altre: «in sede di prima applicazione», con il seguente: «preposto alle attività di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 ed alla legge 25 luglio 1952, n. 991, già proprie della Direzione generale per l'economia montana e le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno preposto alle attività in materia di pesca, ed uno preposto alle attività in materia di agroindustria; ai Dipartimenti sono preposti dirigenti generali di livello di funzione C, di cui uno subentra di diritto in tutte le funzioni già proprie del direttore generale per l'economia montana e le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;».*

3.24

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 2, lettera b) inserire, dopo le parole: «sono riordinati», le seguenti: «o soppressi».*

3.25

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 3, lettera d) inserire dopo le parole: «da otto esperti nominati dal Ministro», le seguenti: «di cui due proposti dalle organizzazioni industriali più rappresentative dei settori di competenza».*

3.26

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 2 lettera b) sopprimere le parole da: «favorendo» fino a: «nazionali.».*

3.27

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «Le funzioni del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sono attribuite al» con le seguenti: «Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è soppresso. È istituito il».*

3.28

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 2, lettera b) in fine sono aggiunte le seguenti parole: «Il Consiglio svolge compiti consultivi che vengono individuati e disciplinati con regolamento del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».*

3.29

IL RELATORE

#### Art. 4.

*All'articolo 4, comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si osservano i commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in quanto applicabili».*

4.2

IL RELATORE

*All'articolo 4 inserire il seguente comma:*

*«1-bis. Presso la Rappresentanza permanente presso le Comunità Europee è istituito, con le procedure di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto di organico, nel ruolo degli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400».*

4.3

IL RELATORE

#### Art. 5.

*All'articolo 5, lettera d) sostituire la parola: «eseguire» con le altre: «concorrere all'esecuzione di».*

5.2

IL RELATORE

**Art. 6.**

*All'articolo 6, comma 3 dopo le parole: «con lo scopo di verificare», inserire le seguenti: «, anche in collaborazione con l'AIMA,».*

6.5

IL RELATORE

*All'articolo 6, comma 4, nella novella, aggiungere dopo le parole: «Ministro che lo presiede», le altre: «dal direttore generale dell'AIMA,»; inoltre, dopo le parole: «da un Consigliere di Stato», inserire le altre: «anche a riposo,»; inoltre, sostituire, prima delle parole: «rappresentanti del Ministero», la parola «tre» con: «due»; infine, sostituire le parole comprese tra: «dalla Conferenza» e quelle: «di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400», con le seguenti: «dei Presidenti,».*

6.6

IL RELATORE

**Art. 7.**

*All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Lo Stato stabilisce i principi fondamentali cui devono conformarsi le legislazioni regionali nel settore degli usi civici, dei demani comunali e delle terre collettive, tenendo anche conto della loro destinazione ambientale».*

7.1

IL RELATORE

*All'articolo 7, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

*«1-ter. Il Ministero, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 2, comma 3, lett. d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle regioni per la conservazione, il recupero e la tutela dei diritti delle popolazioni nonchè, di concerto con il Ministero dell'ambiente, per le destinazioni e le utilizzazioni dei demani civici».*

7.2

IL RELATORE

*All'articolo 7, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

*«1-quater. Il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di vigilanza e tutela sui beni di uso civico e sui diritti delle popolazioni, riferendo ai Commissari agli usi civici le eventuali infrazioni».*

7.3

IL RELATORE

*All'articolo 7, dopo il comma 1-quater, inserire il seguente:*

«1-quinquies. Con decreto del Ministro è approvata la convenzione-tipo conformemente alla quale sono disciplinati con le singole regioni i rapporti per l'utilizzazione funzionale in sede regionale del Corpo Forestale dello Stato».

7.4

IL RELATORE

*All'articolo 7, comma 3, inserire dopo le parole: «alla legge 5 febbraio 1992, n. 169,», le seguenti: «alla legge 7 febbraio 1992, n. 140, relativamente alle disposizioni concernenti la realizzazione di opere irrigue di rilevanza nazionale».*

7.5

IL RELATORE

*All'articolo 7, comma 4, dopo le parole: «restano ferme», inserire le seguenti: «in via transitoria».*

7.6

IL RELATORE

*All'articolo 7, comma 5 sopprimere dopo le parole: «le funzioni di cui all'art. 1», le altre «è di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero e»; inoltre, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che presta servizio in posizione di comando presso altri Ministeri è di diritto immesso anche in soprannumero nei ruoli organici del Ministero presso il quale svolge la propria attività».*

7.7

IL RELATORE

*All'articolo 7, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:*

«5-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro e rispettivamente con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è determinato il contingente di personale trasferito dai rispettivi Ministeri per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, nonché il corrispondente contingente di personale già appartenente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da porsi in mobilità».

7.8

IL RELATORE

*All'articolo 7, dopo il comma 5-bis, inserire il seguente comma:*

«5-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, emanati ai sensi dell'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è determinato il contingente di personale, risultante in eccedenza a seguito dell'applicazione dell'art. 1, commi 2 e 2-bis, da trasferire alle regioni».

7.9

IL RELATORE

**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993

**135ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
de COSMO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 007 0 00, C 10ª, 0038)

La senatrice MAISANO GRASSI sollecita l'audizione del Ministro del commercio estero, in ordine alla situazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), sul quale egli si era da tempo impegnato a riferire.

Il presidente de COSMO fornisce assicurazioni in tal senso.

**IN SEDE REFERENTE**

**De Vito ed altri: Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e di sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (1270)**

(Esame e rinvio; richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il relatore FONTANA Elio riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo che si colloca nella prospettiva delineata dalla normativa per la promozione e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità giovanile (leggi n. 44 del 1986 e n. 275 del 1991). Esso, tuttavia, intende superare la tipologia dei tradizionali interventi normativi, comunemente definiti «ammortizzatori sociali», che alla lunga si rivelano costosi a causa di significative distorsioni nel mercato del lavoro. Sono errate, infatti, le politiche volte a creare nuovi posti di lavoro senza allargare la base produttiva, non solo per i vincoli imposti dal bilancio pubblico ma anche perchè è cresciuta qualitativamente l'offerta di lavoro giovanile e non è comunque sostenibile una manovra tendente a creare occupazione senza sviluppare maggior reddito.

Va peraltro riconosciuto che la citata legge n. 44 ha profondamente mutato la cultura e la prassi dell'intervento pubblico nel Sud, affidando le

potenzialità di sviluppo e di occupazione alle iniziative dei soggetti locali e, in particolare, di quelli ritenuti più deboli, i giovani, suscettibili di assumere il ruolo di protagonisti e non soltanto quello di destinatari dello sviluppo. Tale legge, tuttavia, non può essere l'unica risposta all'insieme delle questioni sottese all'ampliamento della base produttiva: infatti, nonostante siano stati finora approvati 851 progetti di impresa - per un investimento complessivo di oltre 2.500 miliardi che ha interessato 17.467 addetti - e nonostante siano state respinti i due terzi delle proposte, continuano a pervenire presso il competente comitato di valutazione circa 350 nuovi progetti ogni anno. Tra quelli ammessi alle agevolazioni, inoltre, 564 hanno conseguito risultati mediamente positivi: in 16 casi, tuttavia, il comitato ha disposto la revoca dei finanziamenti. I settori ove con più frequenza si presentano nuove iniziative sono quelli dell'industria e dei servizi; le nuove imprese che continuano l'attività produttiva registrano un tasso pari all'85 per cento del totale.

Il relatore Fontana, quindi, si sofferma sulle innovazioni di ordine procedurale volte a conferire maggiore trasparenza e certezza agli investimenti; sull'esigenza di armonizzare la disciplina della legge n. 44 con la normativa comunitaria; sull'adeguamento strutturale del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e sui rapporti delle nuove imprese con gli istituti di credito. Richiama inoltre l'attenzione sull'esigenza di chiarire le competenze del predetto comitato e il meccanismo di attuazione delle misure promozionali, superando le sterili contrapposizioni del passato sulla valutazione del decollo industriale nel Mezzogiorno e sollecitando le forze politiche a non attenuare l'impegno per lo sviluppo delle aree depresse, arricchendolo invece di una maggiore capacità progettuale all'insegna della trasparenza e dell'efficienza. Le aree depresse, poi, dovranno essere ridefinite in base a nuovi parametri, che non si identificano esclusivamente con le aree di declino industriale o con il Mezzogiorno, in armonia con gli indirizzi comunitari in materia.

Il relatore Fontana, infine, suggerisce l'opportunità che, ove si registri un sostanziale consenso da parte di tutti i Gruppi, la Commissione richieda alla Presidenza del Senato di trasferire il disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Il sottosegretario DE CINQUE esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Fontana, riservandosi altresì di far conoscere le determinazioni del Governo in ordine alla prospettata richiesta di trasferimento alla sede deliberante e alle eventuali modifiche del testo illustrato dal relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Il relatore LADU, nel ricordare che il provvedimento in titolo costituisce la reiterazione del decreto-legge n. 57 del 1993 sul quale era

già stato espresso parere favorevole, sottolinea l'importanza della normativa all'esame della Commissione, per le parti di sua competenza, in ordine allo sviluppo dell'occupazione e ai processi di ristrutturazione e riconversione industriale. Esso, inoltre, favorisce la reindustrializzazione di comparti produttivi sui quali ha inciso negativamente la congiuntura interna e internazionale. Propone infine che la Commissione ribadisca il proprio orientamento favorevole, a condizione che il Fondo speciale, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge, istituito per consentire la realizzazione di nuovi programmi di reindustrializzazione - da parte di società partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali - sia collocato presso il Dicastero dell'industria: i nuovi programmi, infatti, sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro incaricato delle privatizzazioni che, ai sensi del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, è lo stesso Ministro dell'industria.

Si apre il dibattito.

Il senatore FERRARI Karl lamenta che il provvedimento in titolo trascuri le esigenze di tutela delle minoranze linguistiche e, pertanto, preannuncia il contrario avviso della propria parte politica allo schema di parere favorevole proposto dal relatore.

Dopo brevi interventi dei senatori MONTINI e PIERANI e del presidente de COSMO, la Commissione conferisce al relatore Ladu il mandato di redigere un parere favorevole a condizione che venga modificato l'articolo 2 del decreto-legge nei termini dianzi prospettati.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**Paire ed altri: Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094)**  
(Esame e rinvio)

Il relatore PIERANI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo che disciplina l'attività di controllo della sicurezza relativa alla utilizzazione delle munizioni per uso civili. Esso dà concreta attuazione agli obblighi assunti in sede internazionale, adeguando altresì una normativa risalente al testo unico di pubblica sicurezza del 1931 e al regolamento di esecuzione emanato nel 1940.

Il relatore Pierani, quindi, illustra il contenuto dei singoli articoli, consegnando ai commissari un prospetto analitico dei dati ISTAT sull'interscambio delle munizioni ad uso civile, desunti dalle tabelle del commercio con l'estero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

**136ª Seduta (pomeridiana)****Presidenza del Presidente  
de COSMO**

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE REFERENTE****Paire ed altri: Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile  
(1094)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore PIERANI ritiene opportuno, in considerazione dell'urgenza di deliberare su un argomento che è stato già approfondito nelle scorse legislature, continuare l'esame del provvedimento in sede deliberante. Sarebbe anche utile - egli prosegue - una audizione con i rappresentanti del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili, per valutare in modo adeguato il ruolo di tale organismo. Ravvisa, infine, talune perplessità in riferimento alla composizione del consiglio di amministrazione dello stesso istituto, nei termini previsti dal testo in esame.

Il presidente de COSMO, pur prendendo atto della proposta di audizione e della richiesta di trasferimento del disegno di legge in sede deliberante, ritiene preferibile che la Commissione deliberi in proposito dopo l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni consultate.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993

96<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*  
COVATTA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario AZZOLINI, dopo aver illustrato gli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.2 mentre si rimette alle valutazioni della Commissione sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10. Esprime quindi parere contrario sul primo comma degli emendamenti 6.11 e 6.12 (di identico contenuto) e parere favorevole su tutta la restante parte degli emendamenti stessi. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.14 e 6.15, mentre lo esprime favorevole sugli emendamenti 6.16, 6.17 e 6.18. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.25, 6.26 e 6.27. Si rimette alle decisioni della Commissione sull'emendamento 6.28 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 6.27-bis, presentato dal relatore Carrara e volto alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 10 per rispettare il contenuto del parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti da 6.29 a 6.35. Mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 6.35-bis presentato dal relatore Carrara e volto a sopprimere il comma 11 dell'articolo 6 per adempiere alle condizioni poste dal parere della Commissione bilancio. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti da 6.36 a 6.39 e sull'emendamento 6.41. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 6.42 e

contrario sugli emendamenti da 6.43 a 6.49. Sull'emendamento 6.51 esprime parere favorevole sul primo periodo del comma aggiuntivo e contrario sul secondo, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti 6.50 e 6.52. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 6.53 e 6.54, mentre si rimette alle decisioni della Commissione sull'emendamento 6.55. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 6.56 e 6.0.1.

A seguito di un intervento del senatore SMURAGLIA l'emendamento 6.0.1 viene accantonato.

Il relatore CARRARA dichiara di aderire al parere espresso dal rappresentante del Governo sugli emendamenti per i quali il parere è stato contrario o favorevole e di esprimere invece parere favorevole laddove il rappresentante del Governo si è rimesso alle decisioni della Commissione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono respinti mentre, posti congiuntamente ai voti (in quanto di identico contenuto) risultano accolti gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 e quindi gli emendamenti 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10.

Non essendo accolta la proposta del Governo di votare gli emendamenti 6.11 e 6.12 per parti separate, essi sono posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto e risultano approvati col dichiarato voto favorevole della senatrice PELLEGATTI, del senatore COVIELLO, del senatore MERIGGI, del senatore ROMEO e del senatore STEFANELLI, a nome dei rispettivi Gruppi.

Il PRESIDENTE dichiara pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 6.13 e dichiara assorbiti gli emendamenti 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 e 6.18. Posto ai voti, l'emendamento 6.19 risulta respinto al pari degli emendamenti 6.20, 6.21 e 6.22.

Posti separatamente ai voti, risultano invece accolti gli emendamenti 6.23 e 6.24. Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 6.25 e 6.27. La senatrice PELLEGATTI sottolinea tuttavia la necessità di prendere in considerazione il problema che quegli emendamenti volevano risolvere. A tal proposito il Sottosegretario Azzolini si impegna a trovare una soluzione per l'Aula.

Risulta respinto anche l'emendamento 6.26 del senatore Magliocchetti che il senatore Stefanelli aveva fatto proprio. Posto ai voti, viene invece approvato l'emendamento 6.27-*bis* del relatore Carrara. Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 6.28 mentre vengono ritirati dai presentatori gli emendamenti 6.29, 6.30 e 6.31. Risultano poi respinti, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.32, 6.33, 6.34 e 6.35. Viene invece accolto l'emendamento 6.35-*bis* e successivamente respinti gli emendamenti 6.36, 6.37, 6.38 e 6.39.

La Commissione conviene poi sull'accantonamento degli emendamenti dal 6.40 al 6.47 mentre, posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 6.48 e 6.49.

La senatrice PELLEGATTI ritira l'emendamento 6.51.

La Commissione conviene quindi sull'accantonamento richiesto dal rappresentante del Governo degli emendamenti 6.50 e 6.52. Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 6.53, 6.54 e 6.56, mentre la Commissione accoglie l'emendamento 6.55.

La senatrice PELLEGATTI illustra gli emendamenti 7.1, 7.9, 7.13, 7.16, 7.17, 7.18, 7.25, 7.27 e 7.28.

Il senatore MERIGGI rinuncia invece alla illustrazione degli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista all'articolo 7.

Il senatore COVIELLO, illustrando tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, si sofferma in particolare sull'emendamento 7.10, riguardante la Società Iniziative Sardegna S.p.A. «INSAR» in relazione all'assunzione e al reimpiego di lavoratori collocati in cassa integrazione.

Il senatore ROMEO illustra l'emendamento 7.6, volto ad estendere alle imprese artigiane appartenenti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero con almeno 5 dipendenti l'integrazione salariale ordinaria di cui alla legge n. 164 del 1975.

Il senatore MANFROI, illustrando gli emendamenti presentati dalla Lega Nord all'articolo 7, si sofferma in particolare sull'emendamento 7.12, volto ad abbassare il limite previsto al comma 7 dei 50 addetti a 5 addetti per le imprese prese in considerazione. Illustra quindi l'emendamento 7.21, riguardante l'assunzione temporanea di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR, volto ad arrestare il meccanismo di assunzioni clientelari a tempo indeterminato.

Il senatore STEFANELLI illustra l'emendamento 7.19, già approvato dalla Camera dei deputati in occasione dell'esame del decreto-legge n. 57 del 1993.

Il presidente COVATTA illustra l'emendamento 7.5, volto a correggere un errore materiale. Illustra quindi il sub-emendamento all'emendamento 7.11/1, il cui testo è il seguente: «Alla fine del primo periodo dell'emendamento 7.11, aggiungere le seguenti parole: "nonchè alle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti"».

Il senatore COVIELLO illustra il sub-emendamento 7.11/2 il cui testo è il seguente: «Dopo le parole: "imprese di spedizione e trasporto" aggiungere le seguenti: "nonchè le imprese di vigilanza"».

Il senatore SMURAGLIA illustra quindi, a sua volta, un subemendamento (il 7.16/1) all'emendamento 7.16 il cui testo è il seguente: «Dopo la parola: "trasporto" aggiungere le seguenti: "che occupino più di 200 addetti, ad eccezione delle imprese destinatarie di interventi previsti dal decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199."».

La senatrice PELLEGATTI fornisce chiarimenti sull'emendamento 7.17 che riguarda la copertura assicurativa per coloro che lavorano per conto terzi e con sub-forniture.

Il sottosegretario AZZOLINI invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.1 e 7.2, privi di contenuti modificativi. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.5, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 7.11, se sarà fatta una modifica alla fine del primo periodo, sopprimendo le parole: «e non oltre 200», si rimette alla volontà della Commissione sui due subemendamenti 7.11/1 e 7.11/2. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e parere favorevole sull'emendamento 7.16.

La senatrice PELLEGATTI ritira l'emendamento 7.17.

Il sottosegretario AZZOLINI esprime quindi parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 7, a partire dall'emendamento 7.18 fino all'emendamento 7.28, con l'esclusione dell'emendamento 7.27 sul quale il parere è favorevole.

Il relatore CARRARA dichiara di aderire a tutti i pareri espressi dal Governo con esclusione del parere espresso sull'emendamento 7.10 che invece è favorevole.

Il presidente COVATTA ritira l'emendamento 7.5 per ripresentarlo eventualmente riformulato in Aula, in quanto sullo stesso la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Si apre quindi un breve dibattito sull'emendamento 7.6, nel corso del quale intervengono il senatore ROMEO, il senatore COVIELLO e il sottosegretario AZZOLINI. La Commissione decide, infine, l'accantonamento dell'emendamento in questione.

I presentatori ritirano quindi gli emendamenti 7.1 e 7.2, accogliendo l'invito del Governo.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono poi approvati gli emendamenti 7.3 e 7.4, mentre risulta respinto l'emendamento 7.7. La Commissione decide poi di accantonare gli emendamenti 7.8 e 7.9 di identico contenuto.

Posti separatamente ai voti, risultano invece accolti l'emendamento 7.10, i subemendamenti 7.11/1, 7.11/2 e l'emendamento 7.11 nel testo comprendente anche la modifica proposta dal rappresentante del

Governo relativa alla soppressione alla fine dell'ultimo periodo delle parole: «e non oltre 200» e quello proposto dal Presidente sullo spostamento della data dal 31 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994.

Il Presidente dichiara di conseguenza preclusi tutti gli emendamenti dal 7.12 al 7.16, compreso ovviamente il subemendamento 7.16/1.

Il senatore STEFANELLI ritira quindi l'emendamento 7.19, pur contestando il parere contrario della 5ª Commissione, mentre i senatori PELLEGGI e MERIGGI ritirano gli emendamenti 7.18 e 7.20 su invito del senatore COVIELLO che ritiene debba essere comunque rivisto il parere contrario della 5ª Commissione.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti 7.21, 7.22, 7.23 e l'ultimo comma dei due emendamenti 7.24 e 7.25 (assorbiti per la restante parte dall'approvazione dell'emendamento 7.10 così come l'emendamento 7.26, interamente assorbito). Risulta accolto anche l'emendamento 7.27, mentre il senatore SMURAGLIA ritira l'emendamento 7.28.

Si passa quindi all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il senatore MANFROI illustra brevemente gli emendamenti 8.1, 8.4 e 8.8.

La senatrice PELLEGGI illustra gli emendamenti 8.2, 8.7 (relativo quest'ultimo all'anzianità di lavoro in azienda ai fini della cassa integrazione) e 8.0.2, concernente la revisione delle procedure per la cassa integrazione.

Il senatore MERIGGI rinuncia all'illustrazione di tutti i suoi emendamenti all'articolo 8, mentre il senatore STEFANELLI fa propri tutti gli emendamenti presentati a tale articolo dal senatore Magliocchetti.

Il sottosegretario AZZOLINI esprime parere contrario sugli emendamenti dall'8.1 all'8.6, parere favorevole sull'8.7 e ancora contrario sugli emendamenti 8.8., 8.9, 8.10, 8.01 e 8.02.

Il relatore CARRARA concorda con i pareri espressi dal Governo.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.1 e 8.2. Sono del pari respinti, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 8.3 e 8.4. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti anche gli emendamenti 8.5 e 8.6. Risulta invece accolto l'emendamento 8.7. Infine, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.8, 8.9 e 8.10.

Sulla votazione degli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 si apre un breve dibattito nel quale i senatori ROMEO e CARRARA invitano i presentato-

ri degli emendamenti a ritirarli per una più approfondita riflessione. Ferma restando la posizione contraria del sottosegretario AZZOLINI, la senatrice PELLEGATTI ritiene necessario votare i due emendamenti in quanto è del parere che il Parlamento non debba soltanto ratificare gli accordi sindacali.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 sono respinti.

Il presidente COVATTA propone di mettere in votazione gli emendamenti 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5 e 8.0.6 al momento della votazione dell'emendamento 9.0.8 in quanto tali emendamenti hanno tutti contenuto analogo, rivolto in particolare all'introduzione di norme sul collocamento obbligatorio.

La Commissione conviene.

Si passa pertanto all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il senatore MANFROI illustra gli emendamenti 9.1 e 9.3, sul quale ultimo si sofferma in particolare sostenendo la necessità di una informazione capillare dei lavoratori per una ricollocazione nel mercato del lavoro. Illustra quindi anche gli emendamenti 9.11, 9.12 e 9.24.

Il senatore MERIGGI rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 9 dal Gruppo di Rifondazione comunista.

Il senatore DOPPIO illustra invece gli emendamenti da lui presentati all'articolo in discussione, soffermandosi in particolare sull'emendamento 9.13, volto a meglio collegare le procedure riguardanti la formazione tra il sistema scolastico e gli uffici amministrativi del lavoro.

Il presidente COVATTA illustra quindi brevemente gli emendamenti 9.5 (volto alla riqualificazione dei formatori), 9.8 e 9.22.

Il senatore INNOCENTI fa propri gli emendamenti presentati dal senatore Coviello e rinuncia alla loro illustrazione.

La senatrice PELLEGATTI illustra brevemente gli emendamenti presentati dal Gruppo del PDS.

Il rappresentante del Governo esprime parere contrario sugli emendamenti da 9.1 a 9.4, mentre si rimette alle decisioni della Commissione sull'emendamento 9.5.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti da 9.6 a 9.13. Si esprime poi favorevolmente sull'emendamento 9.14. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti da 9.15 a 9.21. Si rimette invece

alle decisioni della Commissione sull'emendamento 9.22 e si esprime in senso contrario sugli emendamenti 9.23, 9.24 e 9.25.

Il presidente COVATTA dichiara improponibili gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2 in quanto estranei all'oggetto del decreto.

Il relatore CARRARA, ad eccezione che sull'emendamento 9.7 del quale chiede l'accantonamento, dichiara di aderire all'espressione dei pareri del rappresentante del Governo su tutti gli altri emendamenti.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, mentre viene approvato l'emendamento 9.5. Viene quindi respinto l'emendamento 9.6.

Sulla votazione dell'emendamento 9.7 si apre un dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori COVIELLO, PELELLA e COVATTA, alla fine del quale la Commissione decide di accantonare l'emendamento 9.7. Posto ai voti, risulta poi accolto l'emendamento 9.8, mentre la Commissione decide di accantonare l'emendamento 9.9, legato concettualmente all'emendamento 9.7.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 9.10, 9.11 e 9.12.

Il sottosegretario AZZOLINI invita i presentatori dell'emendamento 9.13 a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore INNOCENTI ritiene assolutamente inaccettabile la proposta del Governo in quanto il comma 14 dell'articolo 9 non può certamente rimanere nella formulazione proposta dal Governo. I rapporti tra università e commissioni regionali per l'impiego sono infatti poco credibili nel modo in cui sono disciplinati da tale norma. Insiste quindi per la votazione dell'emendamento 9.13.

Alle affermazioni del senatore Innocenti si associano i senatori SMURAGLIA, COVATTA e STEFANELLI.

Posto ai voti, l'emendamento 9.13 è approvato.

Il Presidente dichiara quindi preclusa la votazione dell'emendamento 9.14.

Posti congiuntamente ai voti (in quanto di identico contenuto), sono poi respinti gli emendamenti 9.15 e 9.16. Successivamente è respinto anche l'emendamento 9.17.

Il senatore INNOCENTI insiste per la votazione degli emendamenti 9.18 e 9.21, legati concettualmente all'emendamento 9.13.

Posti separatamente ai voti, i due emendamenti risultano approvati mentre risultano respinti gli emendamenti 9.19 e 9.20.

Posti separatamente ai voti, vengono poi approvati gli emendamenti 9.22 e 9.23, mentre vengono respinti gli emendamenti 9.24 e 9.25.

Il presidente COVATTA riassume quindi lo stato dei lavori sul provvedimento in esame e chiede ai membri della Commissione come intendono procedere sugli argomenti accantonati e su quelli che ancora rimangono da esaminare. Sulla materia dei lavoratori extracomunitari, infatti, il Presidente ricorda che è stato presentato dal Governo ed assegnato alla Commissione un decreto-legge che disciplina in parte la materia, mentre sulle norme riguardanti il collocamento obbligatorio chiede al sottosegretario Azzolini come intenda procedere il Governo. Chiede poi quali siano gli intenti dell'Esecutivo sulla materia dei precari e sul Fondo per lo sviluppo.

Il senatore COVIELLO chiede a nome del suo Gruppo di poter riflettere sulle decisioni da prendere in materia di lavoratori extracomunitari. Mentre il senatore SMURAGLIA ritiene opportuno proseguire nell'esame degli emendamenti al decreto in esame proprio su questa materia.

Dello stesso avviso del senatore Smuraglia si dichiara, a nome del suo Gruppo, il senatore MERIGGI, mentre il senatore STEFANELLI si associa alla proposta del senatore Coviello.

Il sottosegretario AZZOLINI si riserva di rispondere su tutte le altre questioni ricordate dal Presidente, mentre in materia di collocamento obbligatorio informa che il Governo presenterà un proprio emendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

#### 97ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente*  
COVIELLO

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(R 030 000, C 11ª, 0001)

Il presidente COVIELLO, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento del Senato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10 è ripresa alle ore 16,10.*

Il presidente COVIELLO, accertato che, dopo la sospensione, la Commissione non risulta in numero legale, toglie la seduta, rinviando l'esame delle materie all'ordine del giorno alla prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## EMENDAMENTI

### Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

#### Art. 6.

*Prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. L'indennità di disoccupazione ordinaria di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è elevata nel 1993 al 30 per cento e nel 1994 al 40 per cento del salario di riferimento. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro intervenuti in imprese, anche artigiane, che non rientrano nel campo di trattamento di integrazione salariale, sono equiparati ad ogni effetto, ivi compresi benefici previsti dall'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 86, ai periodi di disoccupazione. Uguale trattamento è riservato per periodi di non lavoro nei rapporti di lavoro a *pari-time* ciclico. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro verranno comunicati con frequenza almeno trimestrale alle rispettive sezioni circoscrizionali per l'impiego e alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte del datore di lavoro».

6.1

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Per i licenziamenti per fine lavoro l'indennità di disoccupazione, di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevata da tre a sei mesi.

2-ter. Per i licenziamenti di cui all'articolo 9 della citata legge n. 427 del 1975, causati non per fine lavoro, ma per le motivazioni dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i quali è obbligatoria l'attivazione delle procedure previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge, con certificazione dell'ispettorato del lavoro attestante le vere causali, si prevede la proroga fino a dodici mesi dell'indennità di disoccupazione di cui alla citata legge n. 427 del 1975. Alle imprese che attivano tali procedure spetta il pagamento di una mensilità per lavoratore.

2-quater. All'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 223 del 1991 le parole da: «emanati ai sensi» fino alla fine del comma sono soppresse».

6.2

MERIGGI, CONDARCURI

*Al comma 4, dopo la parola: «obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».*

**6.3** TANI, COVIELLO, DOPPIO, POLENTA

*Al comma 4, dopo le parole: «astensione obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».*

**6.4** PELLEGATTI, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA, SMURAGLIA

*Al comma 4, dopo la parola: «obbligatoria», inserire le seguenti: «e facoltativa»*

**6.5** MERIGGI, CONDARCURI

*Al comma 4, dopo le parole: «astensione obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».*

**6.6** GUZZETTI

*Al comma 5, dopo la parola: «obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».*

**6.7** TANI, COVIELLO, DOPPIO, POLENTA

*Al comma 5, dopo le parole: «astensione obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».*

**6.8** PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA, MINUCCI Adalberto

*Al comma 5, dopo la parola: «obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».*

**6.9** MERIGGI CONDARCURI

*Al comma 5, dopo le parole: «astensione obbligatoria» inserire le seguenti: «e facoltativa».*

**6.10** GUZZETTI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione".

5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a

conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

*5-quater.* I predetti uffici e le agenzie regionali per l'impiego, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

*5-quinquies.* Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, alle Camere e al CNEL».

**6.11**

COVIELLO, TANI, DOPPIO, POLENTA, CARLOTTO, ROMEO, MOSCHETTI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione".

*5-ter.* Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

*5-quater.* I predetti uffici e le agenzie regionali per l'impiego, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

*5-quinquies.* Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, alle Camere e al CNEL».

**6.12**

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché all'Ispettorato del

lavoro ove, nella scelta dei lavoratori, l'impresa collochi in mobilità, per ciascuna figura professionale interessata dalla riduzione di personale, una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata in ciascuna delle predette figure».

**6.13**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione"».

**6.14**

GUZZETTI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione"».

**6.15**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro».

**6.16**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-quater. I predetti uffici e le agenzie regionali per l'impiego, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi».

**6.17**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, alle Camere e al CNEL».

**6.18**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-sexies. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la parola: "infortuni" sono inserite le seguenti: "nonchè i periodi di astensione obbligatoria per maternità e i periodi di assenza per malattia"».

**6.19**

MERIGGI, CONDARCURI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità non sono cumulabili oltre l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427, con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi».

**6.20**

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELELLA,  
MINUCCI Adalberto, SMURAGLIA

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità non sono cumulabili oltre l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427, con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi».

**6.21**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. A tutti i lavoratori occupati a norma di legge che abbiano una invalidità certificata non inferiore al 70 per cento ed abbiano maturato i requisiti minimi contributivi previsti per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia, è concessa la possibilità di ottenere il collocamento a riposo con il riconoscimento, ai soli fini delle determinazioni dell'entità della pensione, di un aumento di cinque anni di contribuzione figurativa sempre che non godano di condizioni di maggior favore. In ogni caso, non potrà essere computata un'anzianità contributiva superiore ai 40 anni. L'onere della maggiorazione del trattamento pensionistico è a carico del Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni».

**6.22**

MOLINARI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. A decorrere dal 1° febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) del Consiglio del 18 dicembre 1961, come modificato dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 29 febbraio 1968».

**6.23**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**6.24**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano ai lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 1992 da

imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa, dell'industria minero-metallurgica non ferrosa e dell'industria tessile, dell'abbigliamento, del vestiario e delle calzature, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88».

6.25

MERIGGI, CONDARCURI

*Al comma 10, sostituire le parole: «prorogato al 31 dicembre 1993» con le seguenti: «prorogato al 30 giugno 1994».*

6.26

MAGLIOCCHETTI

*Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali disposizioni si applicano ai lavoratori collocati in mobilità dal 1° gennaio 1992 da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa, dell'industria minero-metallurgica non ferrosa e dell'industria tessile, dell'abbigliamento, del vestiario e delle calzature, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88»; e sopprimere l'ultimo periodo.*

6.27

SMURAGLIA, PELLEGATTI, TOSSI BRUTTI,  
DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PE-  
LELLA

*Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le industrie della difesa sono quelle iscritte al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185».*

6.28

CANDIOTO

*Al comma 10, dopo le parole: «ai lavoratori collocati in mobilità da imprese» inserire le seguenti: «ovunque ubicate».*

6.29

MANFROI, LORENZI

*Al comma 10, dopo le parole: «minero-metallurgica non ferrosa» aggiungere le seguenti: «, nonché meccanico, tessile e dell'abbigliamento».*

6.30

MANFROI, LORENZI

*Al comma 10, dopo le parole: «non ferrosa» aggiungere le seguenti: «, nonchè tessile e dell'abbigliamento».*

**6.31**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Negli ambiti di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai lavoratori di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1996 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla citata legge n. 5 del 1960 per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti un'anzianità contributiva non inferiore a ventitrè anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento fissato dalla citata legge n. 5 del 1960.

10-ter. All'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, le parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con le stesse modalità, il pensionamento anticipato è concesso ai lavoratori che abbiano svolto soltanto attività lavorative in soprasuolo, qualora possano far valere trenta anni di anzianità contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il limite predetto è ridotto a favore dei lavoratori che hanno svolto attività in sottosuolo per un periodo inferiore a quindici anni, in ragione di un mese per ogni cinque mesi di lavoro effettuato in sottosuolo"».

**6.32**

SMURAGLIA, PELELLA, PELLEGATTI, MINUCCI  
Adalberto, DANIELE GALDI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Negli ambiti di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai lavoratori di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1996 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla citata legge n. 5 del 1960 per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti un'anzianità contributiva non inferiore a ventitrè anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento fissato dalla citata legge n. 5 del 1960».

**6.33**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, le parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con le stesse modalità, il pensionamento anticipato è concesso ai lavoratori che abbiano svolto soltanto attività lavorative in soprasuolo, qualora possano far valere trenta anni di anzianità contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il limite predetto è ridotto, a favore dei lavoratori che hanno svolto attività in sottosuolo per un periodo inferiore a quindici anni, in ragione di un mese per ogni cinque mesi di lavoro effettuato in sottosuolo"».

**6.34**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-quater. I lavoratori dipendenti di strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale in base al secondo comma dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, iscritti nelle liste di mobilità beneficiano del trattamento previsto al comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

**6.35**

MERIGGI, CONDARCURI

*Al comma 12, sostituire le parole: «ulteriore periodo di sei mesi» con le seguenti: «ulteriore periodo di dodici mesi».*

**6.36**

MAGLIOCCHETTI

*Al comma 13, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di dodici mesi».*

**6.37**

MAGLIOCCHETTI

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Per l'anno 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia, anche non iscritti nelle liste di collocamento, che non abbiano riportato condanne e non siano assoggettati a provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, possono usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale previo assolvimento del relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, con i diritti ed i limiti in vigore per quanto riguarda le classi di reddito. Tale contributo per il 1993 è

pari al 5,40 per cento del reddito complessivo conseguito nell'anno precedente, con un minimo di lire 750.000 per chi non ha redditi tassabili».

**6.38**

MANFROI, LORENZI

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 2000 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private, previa procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori».

**6.39**

MERIGGI, CONDARCURI

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi dipendenti dalle società di cui alla legge 20 dicembre 1974, n. 684, sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo di linea e di massa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della citata legge n. 684 del 1974, nel limite comunque non superiore a 800 unità».

**6.40**

IL GOVERNO

*Al comma 15, sopprimere le parole: «di linea e di massa»; e dopo le parole: «non superiore a 2.000 unità», aggiungere le seguenti: «di personale dipendente da aziende pubbliche e private, previa procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori».*

**6.41**

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI

*Al comma 15, sopprimere le parole: «di linea e di massa».*

**6.42**

MERIGGI, CONDARCURI

*Al comma 15, sopprimere le parole: «nel limite comunque non superiore a 2.000 unità».*

**6.43**

PELELLA, MINUCCI Adalberto, PELLEGATTI,  
DANIELE GALDI, SMURAGLIA

*Al comma 15, sostituire le parole: «2000 unità» con le altre: «800 unità».*

**6.44**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I comandati e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali».

**6.47**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime».

**6.45**

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,  
MINUCCI Adalberto, PELELLA

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime».

**6.46**

MERIGGI, CONDARCURI

*Sopprimere il comma 16.*

**6.48**

MERIGGI, CONDARCURI

*Al comma 17, aggiungere infine il seguente periodo: «Tali provvedimenti sono estesi alle società Sidermar, Almare, Interlogistica, Finmare».*

**6.49**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Le procedure di indennità di mobilità avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, sono da considerarsi valide ai fini del diritto per l'erogazione dell'indennità stessa. Fino al 31 dicembre 1993, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di riduzione del personale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche alle imprese industriali, che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88».

**6.51**BENVENUTI, DANIELE GALDI, TADDEI, PELLE-  
GATTI, SMURAGLIA

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è elevata al 27,5 per cento; tale percentuale è elevata al 35 per cento dal 1° gennaio 1995 e al 40 per cento dal 1° gennaio 1996. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1994, in lire 600 miliardi per l'anno 1995 e in lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

**6.50**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è elevata al 27,5 per cento; tale percentuale è elevata al 35 per cento dal 1° gennaio 1995 e al 40 per cento dal 1° gennaio 1996. All'onere derivante dall'applicazione del

presente comma, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1994, in lire 600 miliardi per l'anno 1995 e in lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

**6.52** PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELLELLA

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro intervenuti in imprese, anche artigiane, che non rientrano nel campo di trattamento di integrazione salariale, sono equiparati ad ogni effetto, ivi compresi i benefici previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive integrazioni e modificazioni, ai periodi di disoccupazione. Uguale trattamento è riservato per i periodi di non lavoro nei rapporti di lavoro a *part-time* ciclico. I periodi di sospensione del rapporto di lavoro verranno comunicati con frequenza almeno trimestrale alle rispettive sezioni circoscrizionali per l'impiego e alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte del datore di lavoro».

**6.53** PELLEGATTI, TADDEI, DANIELE GALDI, SMURAGLIA

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Il periodo di disoccupazione previsto dall'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è aumentato a sei mesi nel caso di licenziamenti per fine lavoro. Viene prorogato fino a dodici mesi per i licenziamenti non per fine lavoro, motivati ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con obbligatoria attivazione delle procedure degli articoli 4 e 5 della legge stessa e con certificazione, da parte dell'Ispettorato del lavoro, della veridicità delle causali e quindi dell'esclusione del "fine lavoro"».

**6.54** DANIELE GALDI, PELLEGATTI, SMURAGLIA, PELLELLA

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato

dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, aggiunte e modificazioni, che siano stati licenziati da imprese dichiarate fallite e/o in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità».

**6.55** PELLEGATTI, PELELLA, MINUCCI Adalberto,  
SMURAGLIA

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Per le imprese operanti nei settori o aree indicati nel comma 10 che, al fine di evitare in tutto o in parte il collocamento in mobilità dei lavoratori, presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione e/o riconversione aziendale che assicuri anche attraverso la costituzione di nuove società la rioccupazione di almeno 200 lavoratori in esubero e comporti rilevanti investimenti produttivi, non trovano applicazione i limiti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. In tali ipotesi il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per un massimo di ulteriori 24 mesi».

**6.56** PELLEGATTI, DANIELE GALDI, SMURAGLIA,  
PELELLA, MINUCCI Adalberto

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Compagnie e gruppi portuali)*

1. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori 2000 unità.

2. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993, può essere utilizzato fino al 30 giugno 1994.

3. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, alla scadenza del beneficio di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 44 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,

all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

5. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**6.0.1**

DANIELE GALDI, PELELLA, PELLEGATTI, ROGNONI, NERLI, SMURAGLIA

**Art. 7.**

*Al comma 1, capoverso 4, aggiungere le seguenti parole: «. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al terzo comma».*

**7.1**

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELELLA

*Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltre tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al terzo comma».*

**7.2**

MERIGGI CONDARCURI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

«2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti».

**7.3**

COVATTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

«2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi

contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti».

7.4 COVIELLO, POLENTA, CARLOTTO, TANI,  
DOPPIO, MOSCHETTI

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «purchè ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto nazionale di lavoro».*

7.5 COVATTA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni e alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese artigiane appartenenti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero che occupino almeno 5 dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio».

7.6 ROMEO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Nei settori artigianali in crisi, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni e alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da 5 a 15 dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio».

7.7 MANFROI, LORENZI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese anche artigiane che occupino da cinque a quindici dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non

consecutivi, la durata complessiva dei quali non superiori i ventiquattro mesi in un triennio. Ai fini dell'applicazione del presente comma conservano validità le domande presentate per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478».

7.8

MERIGGI CONDARCURI

*Al comma 6, dopo le parole: «nelle imprese» inserire le seguenti: «anche artigiane»; aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del presente comma conservano validità le domande presentate per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478».*

7.9

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,  
PELELLA, MINUCCI Adalberto

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

*«6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991.*

*6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.*

*6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.*

*6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.*

6-*sexies*. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 6-*quinquies*. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stabilimento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**7.10** COVIELLO, POLENTA, CARLOTTO, INNOCENTI,  
ROMEO, TANI, DOPPIO, MOSCHETTI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali, ivi comprese quelle alberghiere, che occupino più di 50 addetti e non oltre 200. Fino al 31 dicembre 1993 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti e non oltre 200. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995».

**7.11** MERIGGI, CONDARCURI

*Al comma 7 sostituire le parole: «50 addetti e meno di 200» con le seguenti: «5 addetti e meno di 200».*

**7.12** MANFROI, LORENZI

*Al comma 7, sostituire le parole: «imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti e meno di 200» con le seguenti: «imprese esercenti attività commerciali, ivi comprese quelle alberghiere, che occupino più di 50 addetti».*

**7.13** SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,  
MINUCCI Adalberto, PELELLA

*Al comma 7, dopo le parole: «e meno di 200», inserire le seguenti: «nonchè alle strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale di cui al secondo comma dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che abbiano dichiarato l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223».*

**7.14** MERIGGI, CONDARCURI

*Al comma 7 sostituire le parole: «lire 15 miliardi» con le seguenti: «lire 45 miliardi».*

**7.15**

MANFROI, LORENZI

*Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 non oltre 200 addetti».*

**7.16**

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,  
MINUCCI Adalberto, PELELLA

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. I periodi di sospensione dal rapporto di lavoro intervenuti in imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell'integrazione salariale, ma i cui lavoratori beneficiano di interventi nei casi di riduzione di orario o sospensione erogati da fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva nazionale, sono equiparati ad ogni effetto, ivi compresi i benefici previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni, ai periodi di disoccupazione».

**7.17**

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI,  
PELELLA

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. L'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. Nelle ipotesi di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, agli impiegati ed ai quadri sospesi dal lavoro è corrisposta un'integrazione salariale.

2. L'importo mensile dell'integrazione salariale straordinaria per gli impiegati, i quadri e gli operai, è pari all'80 per cento della retribuzione mensile fino a lire 1.600.000, al 30 per cento per la quota di retribuzione superiore a lire 1.600.000 e fino a lire 2.500.000, e al 15 per cento per la quota residua di retribuzione fino a lire 3.500.000.

3. A partire dal 1° gennaio 1994, gli importi di cui al comma 2 vengono annualmente aggiornati, con effetto dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT per l'anno precedente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle maggiori entrate derivanti dall'aumento in misura pari allo 0,20 per cento dell'aliquota contributiva per cassa

integrazione straordinaria a carico dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407"».

7.19

STEFANELLI

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. L'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. Nelle ipotesi di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, agli impiegati ed ai quadri sospesi dal lavoro è corrisposta un'integrazione salariale.

2. L'importo mensile dell'integrazione salariale straordinaria per gli impiegati, i quadri e gli operai, è pari all'80 per cento della retribuzione mensile fino a lire 1.600.000, al 30 per cento per la quota di retribuzione superiore a lire 1.600.000 e fino a lire 2.500.000, e al 15 per cento per la quota residua di retribuzione fino a lire 3.500.000.

3. A partire dal 1° gennaio 1994, gli importi di cui al comma 2 vengono annualmente aggiornati, con effetto dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT per l'anno precedente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle maggiori entrate derivanti dall'aumento in misura pari allo 0,10 per cento dell'aliquota contributiva per cassa integrazione straordinaria a carico dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407"».

7.18

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELI GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. L'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:

“Art. 1. -1. Nelle ipotesi di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, agli impiegati ed ai quadri sospesi dal lavoro è corrisposta un'integrazione salariale.

2. L'importo mensile dell'integrazione salariale straordinaria per gli impiegati, i quadri e gli operai, è pari all'80 per cento della retribuzione mensile fino a lire 1.600.000, al 30 per cento per la quota di retribuzione superiore a lire 1.600.000 e fino a lire 2.500.000, e al 15 per cento per la quota residua di retribuzione fino a lire 3.500.000.

3. A partire dal 1° gennaio 1994, gli importi di cui al comma 2 vengono annualmente aggiornati, con effetto dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT per l'anno precedente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle maggiori entrate derivanti dall'aumento in

misura pari allo 0,10 per cento dell'aliquota contributiva per cassa integrazione straordinaria a carico dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407».

**7.20**

MERIGGI, CONDARCURI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. L'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, è sostituito dal seguente:

“Art. 2-ter. - (Assunzione temporanea di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR) - 1. La società Iniziative Sardegna Spa (INSAR) è autorizzata all'assunzione temporanea avente la stessa durata della mobilità, dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità”».

**7.21**

MANFROI, LORENZI

*Al comma 9, sostituire il capoverso 3 con i seguenti:*

«3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, in deroga a quanto previsto nella prima parte del comma 6 dell'articolo 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria entro i limiti temporali fissati dalle suddette norme e successive proroghe già vigenti per i lavoratori dipendenti dall'INSAR, antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. In deroga a quanto previsto nel primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativo al possesso di un'anzianità contributiva minima di 28 anni, nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo trova applicazione quanto previsto al secondo periodo del citato comma 7 dell'articolo 7 della legge n. 223».

**7.22**

CONDARCURI

*Al comma 9, sostituire il capoverso 5 con il seguente:*

«5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

**7.23**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione autonoma della Sardegna, l'INSAR s.p.a. è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e proroghe, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.

9-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 9-bis e 9-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

9-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.

9-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 9-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

9-septies. Nei confronti dei lavoratori assunti dell'INSAR s.p.a. a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prescindendo dalla data di assunzione».

**7.24**

Cocciu

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione autonoma della Sardegna, l'INSAR s.p.a. è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, e che per tutte le fattispecie, non siano stati interessati dei benefici di cui alla legge n. 223 del 1991.

*9-ter.* Le disposizioni di cui al comma *9-bis* si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e proroghe, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.

*9-quater.* Ai lavoratori di cui ai commi *9-bis* e *9-ter* del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

*9-quinquies.* Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.

*9-sexies.* Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma *9-quinquies*. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

*9-septies.* Nei confronti dei lavoratori assunti dell'INSAR s.p.a. a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prescindendo dalla data di assunzione».

**7.25**

CHERCHI, PINNA, SMURAGLIA, PELLEGATTI,  
DANIELE GALDI

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«*9-bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e

successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, e che per tutte le fattispecie, non siano stati interessati dei benefici di cui alla legge n. 223 del 1991.

*9-ter.* Le disposizioni di cui al comma *9-bis* si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.

*9-quater.* Ai lavoratori di cui ai commi *9-bis* e *9-ter* del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

*9-quinquies.* Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.

*9-sexies.* Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma *9-quinquies*. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**7.26**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«*10-bis.* All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le seguenti "o che abbiano iniziato l'attività"».

**7.27**

PELLEGATTI, GIOVANOLLA, DANIELE GALDI,  
SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, PELELLA

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«*10-bis.* Per i dipendenti da aziende commissariate in base alla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario».

**7.28**

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,  
MINUCCI Adalberto, PELELLA

**Art. 8.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

“4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in 30 rate mensili, una somma pari a due volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore”.

**8.1** MANFROI, LORENZI

*Al comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 4» inserire le seguenti: «, 7, 16».*

**8.2** PELLEGATTI, BENVENUTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI

*Sopprimere il comma 3.*

**8.3** MAGLIOCCHETTI

*Sopprimere il comma 3.*

**8.4** MANFROI, LORENZI

*Al comma 3, dopo le parole: «dall'impresa ad altra» aggiungere le seguenti: «appartenente allo stesso gruppo finanziario e/o industriale od avente con essa rilevanti rapporti economici».*

**8.5** MAGLIOCCHETTI

*Alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Deve essere comunque richiesto il previo consenso del lavoratore interessato, eventualmente assistito dall'associazione sindacale alla quale sia iscritto o conferisca apposito mandato».*

**8.6** MAGLIOCCHETTI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e per lire 2.700.000.000 per l'anno 1995 si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla Regione Calabria di cui all'articolo 3, comma 9».

**8.7** GAROFALO, DANIELE GALDI, PELELLA, PELLE-  
GATTI, MINUCCI Adalberto, SMURAGLIA

*Al comma 5, sostituire la parola: «cinquecento» con l'altra: «duecento».*

**8.8** MANFROI, LORENZI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 ed al quarto comma dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

**8.9** MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Si autorizza l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad agire in qualità di sostituto d'imposta nei confronti dell'erogazione di indennità di mobilità e di disoccupazione speciale ai sensi della legislazione vigente».

**8.10** MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'**articolo 8** aggiungere il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Procedure in materia di intervento straordinario  
di integrazione salariale)*

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

“5. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall'ispettorato regionale del lavoro, e acquisito il parere, obbligatorio e non vincolante, delle commissioni regionali per l'impiego, che lo esprimono entro quaranta giorni dalla richiesta, esprime il parere previsto dal primo comma dell'articolo 8 agosto 1972, n. 464, entro i successivi venti giorni”.

2. All'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Nei sessanta giorni successivi all'espressione del parere da parte dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ai sensi del comma 5 del presente articolo, il CIPI adotta una decisione in ordine all'approvazione del programma di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge. Qualora l'attività consultiva e istruttoria preliminare alla decisione del CIPI non sia completata entro i termini indicati, i responsabili del procedimento, individuati ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata inadempienza, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi”».

**8.0.1**

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'**articolo 8** aggiungere il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Procedure in materia di intervento straordinario  
di integrazione salariale)*

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

“5. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall'ispettorato regionale del lavoro, e acquisito il parere, obbligatorio e non vincolante, delle commissioni

regionali per l'impiego che lo esprimono entro quaranta giorni dalla richiesta, esprime il parere previsto dal primo comma dell'articolo 8 agosto 1972, n. 464, entro i successivi venti giorni".

2. All'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Nei sessanta giorni successivi all'espressione del parere da parte dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ai sensi del comma 5 del presente articolo, il CIPI adotta una decisione in ordine all'approvazione del programma di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge. Qualora l'attività consultiva e istruttoria preliminare alla decisione del CIPI non sia completata entro i termini indicati, i responsabili del procedimento, individuati ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata inadempienza, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi".

8.0.2

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,  
MINUCCI Adalberto, PELELLA

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Collocamento obbligatorio)*

1. Le norme di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono estese alle aziende private soggette agli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Le aziende di cui al comma 1 hanno diritto alla fiscalizzazione totale, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1994, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore invalido che, assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento.

3. I datori di lavoro sono tenuti ad inviare ogni anno all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un prospetto recante:

a) il numero complessivo del personale dipendente, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle vigenti disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascuno la data di assunzione.

4. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ove riscontri inadempienze rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 della

legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge n. 482 del 1968, provvede all'avviamento di lavoratori appartenenti alle categorie protette, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1994 e in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

**8.0.3**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Collocamento obbligatorio)*

1. Le norme di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono estese alle aziende private soggette agli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Le aziende di cui al comma 1 hanno diritto alla fiscalizzazione totale, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1994, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore invalido che, assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento.

3. I datori di lavoro sono tenuti ad inviare ogni anno all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un prospetto recante:

a) il numero complessivo del personale dipendente, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle vigenti disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascuno la data di assunzione.

4. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ove riscontri inadempienze rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge n. 482 del 1968, provvede all'avviamento di lavoratori appartenenti alle categorie protette, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1994 e in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

**8.0.4**

DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA, SMURAGLIA, PELLEGATTI

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Procedure per il collocamento obbligatorio)*

1. All'articolo 17, comma 1, secondo periodo, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo le parole: "datori di lavoro," sono inserite le seguenti: "previo parere favorevole della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla parte del programma di assunzioni riguardante i lavoratori appartenenti alle categorie previste dall'articolo 9 della citata legge n. 482 del 1968".

2. All'articolo 17, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo le parole: "sezione circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: ", ferme restando le attribuzioni dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni"».

**8.0.5**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Procedure per il collocamento obbligatorio)*

1. All'articolo 17, comma 1, secondo periodo, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo le parole: "datori di lavoro," sono inserite le seguenti: "previo parere favorevole della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla parte del programma di assunzioni riguardante i lavoratori appartenenti alle categorie previste dall'articolo 9 della citata legge n. 482 del 1968".

2. All'articolo 17, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo le parole: "sezione circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: ",

ferme restando le attribuzioni dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni"».

8.0.6

DANIELE GALDI, SMURAGLIA, PELLEGATTI,  
MINUCCI Adalberto, PELELLA

### Art. 9.

*Al comma 1, sostituire le parole: «rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «rappresentative sul piano regionale».*

9.1

MANFROI, LORENZI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, e in favore dei datori di lavoro interessati alla loro assunzione, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche».

9.2

MERIGGI, CONDARCURI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale eroga i contributi alle regioni nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro, con gli uffici regionali del lavoro, le agenzie per l'impiego e i sindacati, usufruendo delle strutture pubbliche disponibili».

9.3

MANFROI, LORENZI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali contributi sono utilizzati, in misura da concordare di concerto fra i Ministri della marina mercantile e dei trasporti, ai fini dei corsi professionali previsti dalla convenzione internazionale STCW'78 sui requisiti professionali richiesti al personale marittimo».*

9.4

MERIGGI, CONDARCURI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonchè interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari».

9.5

COVATTA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna i finanziamenti alle regioni e alle province autonome, le quali possono integrare il fondo per: interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonchè interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate da imprese, gruppi di imprese, organizzazioni sindacali anche a livello aziendale».

9.6

MANFROI, LORENZI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili, di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento».

9.7

COVIELLO, POLENTA, DANIELE GALDI, MOSCHETTI, TANI, CARLOTTO, DOPPIO, INNOCENTI, ROMEO, CONDARCURI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli eti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui alla legge 12 novembre 1988, n. 492».

9.8

COVATTA

*Al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» con le seguenti: «1, 2, 3 e 3-bis».*

9.9

COVIELLO, POLENTA, TANI, CARLOTTO, INNOCENTI, ROMEO, DOPPIO

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo viene ripartito fra le regioni e le province autonome in rapporto direttamente proporzionale al rapporto occupati-abitante».*

9.10

MANFROI, LORENZI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la ripartizione dei fondi alle regioni».*

9.11

MANFROI, LORENZI

*Sopprimere il comma 12.*

**9.12**

MANFROI, LORENZI

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli».

**9.13**

DOPPIO, INNOCENTI, POLENTA

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le commissioni regionali per l'impiego, su proposta delle regioni competenti, determinano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli indirizzi generali sulla base dei quali le università, i provveditorati agli studi, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli».

**9.14**

MERIGGI, CONDARCURI

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 14 non costituiscono rapporto di lavoro. Qualora gli indirizzi di cui al comma 14 non siano determinati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non costituiscono altresì rapporto di lavoro i rapporti che i datori di lavoro instaurano con gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale ovvero con

gli utenti in uscita dai sistemi di formazione al fine di agevolarne le scelte professionali nel mondo del lavoro, ospitando i predetti utenti nell'ambito delle unità produttive, senza richiedere ad essi l'esecuzione di prestazioni lavorative. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali».

**9.15**

MERIGGI, CONDARCURI

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 14 non costituiscono rapporto di lavoro. Qualora gli indirizzi di cui al comma 14 non siano determinati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non costituiscono altresì rapporto di lavoro i rapporti che i datori di lavoro instaurano con gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale ovvero con gli utenti in uscita dai sistemi di formazione al fine di agevolarne le scelte professionali nel mondo del lavoro, ospitando i predetti utenti nell'ambito delle unità produttive, senza richiedere ad essi l'esecuzione di prestazioni lavorative. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali».

**9.16**

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, PELELLA, SMURAGLIA

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. I rapporti di avviamento, di cui al comma 15, non possono essere instaurati per più di due volte per ciascun soggetto utente. Il datore di lavoro privato non può intrattenere rapporti di formazione professionale con un numero di soggetti superiori al 5 per cento del totale dei dipendenti, con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro».

**9.17**

MAGLIOCCHETTI

*Sostituire la lettera a) del comma 16 con la seguente:*

«a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di

lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un *tutor* come responsabile didattico ed organizzativo delle attività».

9.18

DOPPIO, INNOCENTI, POLENTA

*Alla lettera a) del comma 16 dopo le parole: «datori di lavoro interessati» aggiungere le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali territoriali».*

9.19

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELLELLA

*Sostituire la lettera b) del comma 16 con la seguente:*

«b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorchè non abbiano concluso il relativo *iter*, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati, sentite le organizzazioni sindacali territoriali».

9.20

MERIGGI, CONDARCURI

*Al comma 16, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, garantendo comunque la presenza di un *tutor* come responsabile didattico ed organizzativo delle attività».*

9.21

DOPPIO, INNOCENTI, POLENTA

*Al comma 16, aggiungere la seguente lettera:*

«b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti

formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati a conseguimento dei diplomi universitari».

9.22

COVATTA

*Al comma 17, dopo le parole: «suindicati rapporti», aggiungere le seguenti: «compresa l'individuazione del tutor, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale, ».*

9.23

DOPPIO, INNOCENTI, POLENTA

*Al comma 17, aggiungere infine le parole: «e regionale».*

9.24

MANFROI, LORENZI

*Al comma 18, sopprimere le parole da: «nonchè ai cittadini extra comunitari» fino alla fine del comma.*

9.25

MAGLIOCCHETTI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Attività di affittacamere)*

1. L'attività di affittacamere, esercitata ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è considerata attività non commerciale ai fini della legislazione tributaria e previdenziale».

9.0.1

FERRARI Karl, RUBNER

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Attività di affittacamere)*

1. L'attività di affittacamere, esercitata nella provincia autonoma di Bolzano, è da considerarsi attività marginale, ai sensi della legge provinciale del 15 gennaio 1982, n. 3. Pertanto i soggetti che svolgono

tale attività non sono classificati come esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160».

**9.0.2**

FERRARI Karl, RUBNER

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Lavoratori stagionali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

“2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

2. Nei casi di avviamento dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

**9.0.3**

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,  
PELELLA

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Lavoratori stagionali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

“2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

2. Nei casi di avviamento dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determina-

re la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

9.0.4

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoratori stranieri extracomunitari)*

1. Il permesso di soggiorno temporaneo per i lavori a carattere stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può essere attribuito ai cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale che ne avanzano apposita richiesta.

2. Il permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale ha durata di sei mesi, al termine dei quali il lavoratore extracomunitario è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Il lavoratore che ne avanza richiesta ha diritto alla concessione del visto di reingresso nel territorio nazionale per lavori a carattere stagionale, valido per l'anno successivo a quello in cui il permesso in scadenza è stato rilasciato. Il lavoratore ha altresì diritto, in presenza di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene determinato il numero di permessi di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale da attribuirsi nell'anno seguente. Per la determinazione di detto numero, che non può essere comunque inferiore al numero di visti di reingresso rilasciati ai sensi del comma 2, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani, oppure di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di

pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valido per due anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, può tuttavia essere rilasciato su richiesta un permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale a norma del comma 2.

5. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 4 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonchè per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del comma 4 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono fatti decadere i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

7. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero, di cui al comma 4, è trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione è punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno».

#### **9.0.5**

**BARBIERI, CANNARIATO, CARLOTTO, COLOMBO SVEVO, CONDARCURI, DANIELE GALDI, DE MATTEO, DOPPIO, GRANELLI, INNOCENTI, MOLINARI, MERIGGI, PICCOLI, POLENTA, ROMEO, SCIVOLETTO, SMURAGLIA**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoratori stranieri non comunitari)*

1. Il permesso di soggiorno temporaneo per i lavori a carattere stagionale, previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 1990, n. 39, può essere rilasciato ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale, i quali ne avanzino motivata richiesta.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 ha durata di nove mesi, dà diritto a precedenza per il rientro in Italia per lavoro stagionale nell'anno successivo a quello del rilascio e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro dipendente in presenza di offerta di lavoro a carattere permanente.

3. Per la determinazione dei permessi di soggiorno di cui al comma 1, da rilasciare nell'anno solare di riferimento, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri non comunitari, presenti sul territorio nazionale a qualunque titolo, per i quali il datore di lavoro presenti dichiarazione attestante la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che siano in grado di dimostrare mediante autocertificazione di avere svolto o di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici della Polizia di Stato, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

5. I cittadini stranieri non comunitari che procedono alla regolarizzazione di cui ai commi 1 e 4 non sono punibili per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Non hanno effetto i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni».

#### 9.0.6

PELLEGGI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, PELELLA

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoratori stranieri non comunitari)*

1. Il permesso di soggiorno temporaneo per i lavori a carattere stagionale, previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può essere rilasciato ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero o presenti sul territorio nazionale, i quali ne avanzino motivata richiesta.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 ha durata di nove mesi, dà diritto a precedenza per il rientro in Italia per lavoro stagionale nell'anno successivo a quello del rilascio e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro dipendente in presenza di offerta di lavoro a carattere permanente.

3. Per la determinazione dei permessi di soggiorno di cui al comma 1, da rilasciare nell'anno solare di riferimento, ci si avvale delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i cittadini stranieri non comunitari, presenti sul territorio nazionale a qualunque titolo, per i quali il datore di lavoro presenti dichiarazione attestante la propria disponibilità all'assunzione regolare, o che siano in grado di dimostrare mediante autocertificazione di avere svolto o di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici della Polizia di Stato, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni.

5. I cittadini stranieri non comunitari che procedono alla regolarizzazione di cui ai commi 1 e 4 non sono punibili per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Non hanno effetto i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni».

**9.0.7**

MERIGGI, CONDARCURI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Collocamento obbligatorio)*

1. Le norme di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono estese alle aziende private soggette agli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

2. Per ogni lavoratore assunto ai sensi del comma 1, alle aziende private ivi previste è concessa la chiamata nominativa di un lavoratore invalido inserito negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

3. Le aziende di cui al comma 1 hanno diritto alla fiscalizzazione totale, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1994, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore invalido che, assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento.

4. I datori di lavoro sono tenuti a inviare ogni anno all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un prospetto recante:

a) il numero complessivo del personale dipendente, distinto per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle vigenti disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando per ciascuno la data di assunzione.

5. Le regioni definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato nonché gli strumenti atti a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili. Le regioni definiscono altresì, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità di raccordo tra i servizi di cui al comma 1 e gli uffici provinciali del lavoro.

6. L'articolo 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

“Art. 23. 1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non provvedono ad ottemperare a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio non ne facciano richiesta, ovvero rifiutino di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro, sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono adeguati ogni 5 anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

4. Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale”.

7. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ove riscontri inadempienze rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968 n. 482, e successive modificazioni, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge n. 482 del 1968, provvede all'avviamento dei lavoratori appartenenti alle categorie protette con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1994 e in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, le parole: "30 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1993".

**9.0.9**

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  
18 marzo 1965, n. 342)*

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, dopo le parole: "diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica" sono aggiunte le seguenti: "e dalle imprese elettriche degli enti locali".

**9.0.10**

FERRARI Karl

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Istituzione nelle province autonome di Trento e di Bolzano  
di uffici operanti in ambito regionale)*

1. Gli uffici, le strutture amministrative e tecniche ed altri servizi comunque denominati, compresi quelli giudiziari, finanziari, militari dello Stato, di enti di diritto pubblico e di aziende e società private che gestiscono servizi di pubblico interesse, operanti nell'ambito regionale, vengono conservati o istituiti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano con competenza nel rispettivo territorio provinciale.

**9.0.11**

FERRARI Karl

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Recupero di contributi previdenziali e assistenziali)*

1. Il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi mediante ordinanze o decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile in conseguenza di eventi calamitosi, deve avvenire senza l'applicazione di interessi o altre penalità. Di conseguenza all'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 marzo 1993, recante disposizioni concernenti il recupero dei tributi e dei contributi sospesi a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, sono soppresse le parole «con la corresponsione degli interessi».

**9.0.12**

SCIVOLETTO, LAURIA, FERRARA Vito, GRECO,  
CIMINO, MAISANO GRASSI, GUZZETTI,  
CROCETTA, RUSSO Michelangelo, MOL-  
TISANTI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni per l'ENI Spa)*

1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, le norme di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1994 nei confronti dei lavoratori delle imprese appartenenti all'ENI stesso, i quali siano accertati complessivamente in eccedenza nel corso della procedura di cui all'articolo 4 della predetta legge n. 223, tenuto conto dei trasferimenti dei lavoratori da una azienda all'altra del medesimo gruppo al fine di ridurre l'eccedenza stessa. A tal fine, la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 223, viene inviata anche alle organizzazioni sindacali nazionali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione a prescindere dall'ambito territoriale in cui sono ubicate le unità produttive interessate.

3. L'obbligo del pagamento di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, resta in capo alle imprese che hanno dato inizio alla procedura.

4. Relativamente ai lavoratori trasferiti ai sensi del comma 1 del presente articolo non si applicano i benefici previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 4, e dall'articolo 25, commi 1 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e dall'articolo 4, comma 3 del presente decreto.

5. Fino al 31 dicembre 1994 l'ENI Spa può predisporre un programma biennale di prepensionamenti anticipati di anzianità sulla base delle eccedenze accertate nel gruppo in base ad esigenze tecnico-produttive, tenuto conto di quanto realizzato per effetto del comma 1. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali nazionali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento di cui al comma 5, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero a forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.

7. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza, dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 6 ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

8. L'ENI Spa, sulla base del programma di cui al comma 5 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI). Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione della domanda stessa.

9. L'ENI Spa e le imprese interessate corrispondono, per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 8, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i Fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata al mese, nonchè una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro 30 giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAI in un'unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno».

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni per l'ENI Spa)*

1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, le norme di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1994 nei confronti dei lavoratori delle imprese appartenenti all'ENI stesso, i quali siano accertati complessivamente in eccedenza nel corso della procedura di cui all'articolo 4 della predetta legge n. 223, tenuto conto dei trasferimenti dei lavoratori da una azienda all'altra del medesimo gruppo al fine di ridurre l'eccedenza stessa. A tal fine, la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 223, viene inviata anche alle organizzazioni sindacali nazionali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione a prescindere dall'ambito territoriale in cui sono ubicate le unità produttive interessate.

3. L'obbligo del pagamento di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, resta in capo alle imprese che hanno dato inizio alla procedura.

4. Relativamente ai lavoratori trasferiti ai sensi del comma 1 del presente articolo non si applicano i benefici previsti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 4, e dall'articolo 25, commi 1 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e dall'articolo 4, comma 3 del presente decreto.

5. Fino al 31 dicembre 1994 l'ENI Spa può predisporre un programma biennale di prepensionamenti anticipati di anzianità sulla base delle eccedenze accertate nel gruppo in base ad esigenze tecnico-produttive, tenuto conto di quanto realizzato per effetto del comma 1. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali nazionali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento di cui al comma 5, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero a forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.

7. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza, dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 6 ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

8. L'ENI Spa, sulla base del programma di cui al comma 5 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI). Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione della domanda stessa.

9. L'ENI Spa e le imprese interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 8, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i Fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata al mese, nonchè una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro 30 giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAI in un'unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno».

**9.0.14**

GUZZETTI

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993

66ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente*  
TORLONTANO*La seduta inizia alle ore 9.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo per la riforma degli Istituti zooprofilattici**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h) e comma 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)  
(R 139 B 00, C 12ª, 0006)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il relatore MURATORE fa presente che il senatore Dionisi aveva preannunciato la presentazione di emendamenti che, tuttavia, poi non sono stati a lui trasmessi, evidentemente per ragioni di tempo. Egli poi comunica che sono pervenute diverse proposte dal Gruppo del PDS miranti a inserire nel parere indicazioni per modificare il testo del decreto, tendenti ad inserire pienamente gli istituti nel sistema sanitario nazionale. Il relatore propone a sua volta che vengano inserite nel parere alcune richieste di modifica. Con riguardo all'articolo 2 sottolinea la necessità di conservare allo Stato le competenze in materia di rapporti con la Comunità Europea. Fa quindi presente che il Gruppo del PDS ha altresì proposto, all'articolo 3, che si richieda l'introduzione della figura del Direttore sanitario che dovrebbe sostituire il Consiglio dei sanitari; rispetto a tale proposta esprime dissenso, in quanto l'introduzione di una sorta di *alterego* del Direttore generale potrebbe determinare una serie di difficoltà organizzative; la proposta di soppressione del Consiglio dei sanitari è invece accettabile. Il relatore propone quindi che nel parere si richieda la riformulazione completa dei commi 3 e 4 dell'articolo 3, allo scopo di meglio precisare il ruolo e la configurazione del Direttore generale e del collegio dei revisori. Vanno poi mantenute, all'articolo 5, in capo agli Istituti anche funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria. Per quanto concerne l'articolo 6, si esprime contro le proposte del Gruppo del PDS con riferimento alla gratuità delle prestazioni che gli Istituti erogano alle USL, dato che gli Istituti hanno una loro autonomia organizzativa e finanziaria. Per

quanto concerne l'articolo 7, il relatore propone l'inserimento di una disposizione che chiarisca che al personale dipendente dagli Istituti si applicano le norme di cui ai Decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 29 del 1993. Propone altresì l'inserimento di tre commi aggiuntivi all'articolo 8, per coordinare l'entrata in vigore della nuova normativa con il disposto del decreto legislativo n. 502 del 1992. Illustra pertanto il seguente schema di parere:

«La Commissione Igiene e Sanità del Senato esprime parere favorevole sul provvedimento in titolo a condizione che siano apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «in materia» sopprimere le altre: «veterinaria e»;

all'articolo 1, comma 4, lettera a), dopo la parola: «sanità» aggiungere l'altra: «pubblica» e dopo le parole: «secondo programmi e» aggiungere l'altra: «anche»;

all'articolo 1, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «e operativo»;

all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «tecnologici e» aggiungere le altre: «stabilisce i criteri» e dopo la parola: «organizzativi» aggiungere l'altra: «uniformi»;

all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente lettera: «m) istituire presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonchè attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale;»

all'articolo 2, comma 5, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «nonchè svolgono attività di controllo e, per quanto di competenza, di vigilanza»;

all'articolo 3, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, nominati dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti.»;

all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'istituto.»;

all'articolo 3, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Il direttore generale, oltre i compiti di direzione ha la rappresentanza legale dell'istituto e lo gestisce. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta della regione dove l'istituto ha sede legale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, tra gli iscritti in uno specifico elenco nazionale relativo ai laureati in medicina veterinaria, da istituire presso il Ministero della sanità. Le procedure, le modalità e i requisiti per l'iscrizione nell'anzidetto elenco, ivi compreso il curriculum professionale, sono fissati con decreto del Ministro della sanità entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

4. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione dove l'istituto ha sede legale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1992, n. 88, uno designato dal Ministro della sanità e uno designato dal Ministro del tesoro.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»;

all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), alla fine aggiungere le parole: «previa autorizzazione della regione territorialmente competente»;

all'articolo 7, al comma 1 anteporre il seguente comma:

«1-*ante*. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli istituti zooprofilattici sono regolati dalle norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.»;

all'articolo 7, comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente al personale addetto alla ricerca»;

all'articolo 8, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme transitorie e finali»;

all'articolo 8, sopprimere il comma 3;

all'articolo 8, aggiungere i seguenti commi:

«3-*bis*. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in attesa della emanazione delle norme attuative del presente decreto, la direzione, la gestione e la rappresentanza legale degli istituti zooprofilattici sperimentali sono assunte dai direttori di cui all'articolo 13 della legge 23 giugno 1970, n. 503. Questi possono optare per il rapporto di lavoro quinquennale rinnovabile di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3-*ter*. È abolito il controllo sugli atti da parte dei comitati di controllo ivi compresi quelli istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 745. Limitatamente agli atti riguardanti il bilancio di previsione, il conto consuntivo, la determinazione quantitativa e qualitativa del personale, i programmi di spesa pluriennali, i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti di lavoro e le modifiche patrimoniali che superino i mille milioni, il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla Giunta regionale dove ha sede l'istituto, su conforme parere, nel caso di istituti interregionali, delle altre regioni e province autonome di riferimento territoriale. La regione è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto. Scaduto tale termine i provvedimenti deliberati diventano definitivi.»;

all'articolo 9 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.».

Il senatore BRESCIA ritiene che si debba andare ad una regionalizzazione degli Istituti zooprofilattici. Conseguentemente, sottolinea che all'articolo 2 occorre sopprimere tutti i riferimenti a competenze statali, mentre si deve precisare che alle Regioni deve

spettare il compito di vigilanza, evitando comunque l'insorgere di conflitti di competenza. Illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione Igiene e Sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- pieno inserimento degli istituti zooprofilattici nel Servizio sanitario nazionale;

- realizzazione di una piena regionalizzazione degli istituti zooprofilattici mediante: *a)* il trasferimento delle sezioni provinciali degli istituti zooprofilattici alla piena competenza delle regioni; *b)* l'assegnazione agli istituti zooprofilattici di competenze tecnico-scientifiche a supporto dei servizi regionali; *c)* la gestione effettiva degli istituti zooprofilattici da parte delle regioni comprese nel bacino territoriale di riferimento;

- all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «operano nell'ambito» con le altre: «fanno parte»;

- all'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, sopprimere le parole: «e operativa»;

- all'articolo 1, comma 5, alla fine aggiungere il seguente periodo: «Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.»;

- all'articolo 2, sopprimere il comma 1;

- all'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole: «Compete allo Stato il coordinamento tecnico-funzionale degli istituti»;

- all'articolo 2, comma 3 sopprimere le lettere dalla *a)* alla *l)*;

- all'articolo 2, comma 5, dopo la parola: «funzionamento» aggiungere le altre: «di vigilanza e di controllo»;

- all'articolo 3, comma 2, rideterminare la composizione del consiglio di amministrazione, senza prevedere il rappresentante nominato dal Ministero della sanità;

- all'articolo 3, comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Il consiglio di amministrazione ha esclusivamente compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'ente.»;

- all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «coadiuvato» aggiungere le altre: «dal direttore sanitario, dal»;

- all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo sopprimere le parole: «dal consiglio dei sanitari»;

- all'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il direttore sanitario è un medico veterinario assunto con le norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»;

- all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole: «e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria»;

- all'articolo 6, comma 1, sopprimere i punti *c)* e *d)*;

- all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), alla fine, aggiungere le parole: «autorizzati dalle regioni»;

- all'articolo 7, premettere al comma le seguenti parole: «Al personale degli istituti zooprofilattici sperimentali si applicano le norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

- all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole da: «e» fino alla fine.».

La senatrice MARINUCCI MARIANI non ritiene accettabile la proposta di sottoporre a vigilanza da parte delle Regioni gli Istituti zooprofilattici, in quanto questi istituti in linea di massima funzionano egregiamente e non si deve consentire agli assessori regionali di poter frapporre ostacoli al loro funzionamento.

Il senatore PERINA sottolinea la necessità di conservare allo Stato i compiti di vigilanza sugli Istituti, anche allo scopo di garantire le attribuzioni statali in materia epidemiologica.

Il relatore MURATORE comunica di avere ricevuto proposte di modifica da parte del senatore Manara del Gruppo della Lega Nord e di averle accolte. Esse si riferiscono all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 5, all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 9.

Il senatore MANARA si dichiara soddisfatto dell'accoglimento delle sue proposte.

Esaurita la discussione generale si passa alla votazione sulla proposta di affidare al relatore il compito di stendere un parere favorevole, che tenga conto delle proposte di modifica emerse nel dibattito.

Il senatore BRESCIA annuncia il voto favorevole del Gruppo del PDS, evidenziando come il relatore abbia proposto una serie di modifiche che vanno nel senso di un miglioramento del testo, al fine di affermare il ruolo delle regioni.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Muratore di estendere un parere favorevole con le proposte di modifica emerse nel dibattito.

#### **Schema di decreto legislativo per la riforma dell'Istituto superiore di sanità**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*) e comma 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R 139 B 00, C 12<sup>a</sup>, 0003)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il senatore BRESCIA rileva che vi è un chiaro eccesso di delega, in quanto nello schema di decreto delegato si opera un ulteriore rinvio ad un atto regolamentare, così espropriando di fatto il Parlamento delle

sue competenze. Sottolinea quindi, entrando nel merito, che manca l'attribuzione all'Istituto della personalità giuridica, e dell'autonomia finanziaria e contabile; al contrario nello schema di decreto si opera una scelta che configura l'Istituto come una sorta di propaggine del Ministero. Per tali motivi il Gruppo del PDS ritiene che le critiche involgano la sostanza delle scelte operate nel decreto.

Illustra quindi il seguente schema di parere contrario:

«La Commissione Igiene e Sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo esprime parere contrario per i seguenti motivi:

Il decreto prevede all'articolo 2, commi 1 e 2, l'emanazione di un regolamento da approvare con decreto del Presidente della Repubblica con il quale vengono disciplinate le competenze e l'organizzazione interna dell'Istituto. Ciò in palese contrasto con la legge delega n. 421 del 1992, che non prevede una delegificazione della materia e con l'articolo 97 della Costituzione, che richiede che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge e che nell'ordinamento degli uffici siano determinate «le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari».

Il decreto non realizza una effettiva e irrinunciabile autonomia dell'Istituto cui non viene riconosciuta la personalità giuridica, ma è posto alle dirette dipendenze del Ministero della sanità.

Pertanto l'Istituto superiore di sanità deve essere organo scientifico-tecnico del Servizio sanitario nazionale, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ed ha sede in Roma. I suoi organi individuali e collegiali devono essere rispondenti ai criteri di una effettiva autonomia aziendale e alle finalità scientifiche dell'Istituto.

Il senatore TORLONTANO esprime il timore che con il decreto si voglia affossare l'Istituto, sottraendo ad esso ogni area di reale autonomia.

La senatrice ZUFFA ritiene che il Parlamento sia stato espropriato delle sue competenze e che, al di là delle assicurazioni date dal Ministro, con i regolamenti si centralizzano in realtà tutte le competenze relative alla organizzazione dell'Istituto. Conseguentemente il parere non può che essere negativo.

Il senatore PERINA condivide la sostanza delle critiche di natura formale rivolte al decreto, ma ritiene che, invece di formulare un parere negativo che probabilmente non verrebbe recepito dal Governo, sia preferibile chiedere nel parere che il regolamento sia sottoposto al parere preventivo delle Commissioni parlamentari di merito.

Il senatore BRESCIA fa presente che il Gruppo del PDS voterebbe a favore di una proposta mirante a richiedere che i regolamenti siano sottoposti al parere preventivo delle Commissioni parlamentari.

La proposta di parere contrario del senatore Brescia viene respinta.

*La seduta viene sospesa alle ore 11,15 e viene ripresa alle ore 12.*

Il relatore MARTELLI illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione ritiene che lo schema di decreto legislativo risulta carente in quanto non disciplina adeguatamente il modello organizzativo dell'Istituto, nè le funzioni degli organismi dirigenti. Si è preferito rinviare tutta la normativa di tale materia ad un emanando decreto del Presidente della Repubblica, contravvenendo nella sostanza allo spirito della legge delega. Essa infatti consentiva al Governo di legiferare in materia non solo in quanto indicava i criteri ma anche in quanto la successiva normativa avrebbe dovuto acquisire il parere del Parlamento. Escludendo pertanto dal provvedimento tutte le disposizioni sul modello organizzativo, non si consente di fatto al Parlamento di esprimere una valutazione complessiva sul riordinamento dell'Istituto. In realtà sarebbe stato nettamente preferibile includere nel provvedimento norme più esaustive sulle funzioni dell'Istituto, prevedere disposizioni sulla stipulazione di convenzioni con istituzioni ed enti nazionali ed internazionali, sulla ricerca, sulla ripartizione dell'Istituto in dipartimenti e laboratori; sulla composizione e sulle funzioni degli organi dirigenti, sulle attribuzioni del direttore dell'Istituto e dei direttori dei servizi amministrativi, tecnici e di dipartimento. Inoltre sarebbe opportuno normare l'attività contrattuale dell'Istituto e l'ordinamento delle carriere, dettando disposizioni precise sul personale, sull'ordinamento dei servizi e sulle nomine alle posizioni dirigenziali.

Ferme restando tali contraddizioni la Commissione esprime parere favorevole a condizione che vengano apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 1, al comma 1, dopo la parola: «sanità» aggiungere le altre: «istituzione di ricerca»;

all'articolo 1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e dipende direttamente dal Ministro della sanità»;

all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: «autonomia» aggiungere l'altra: «giuridica»;

all'articolo 1, comma 2, premettere alla lettera a) la seguente lettera: «a-ante) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrità psicofisica dei cittadini»;

all'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) promuove, con compiti di indirizzo tecnico e coordinamento, programmi di interesse nazionale, nel campo della promozione e tutela della salute, in collaborazione con le regioni e, tramite le regioni, con le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonchè con enti pubblici e privati di rilevanza nazionale»;

all'articolo 1, comma 2, alla lettera b) dopo la parola: «propri» aggiungere le altre: «centri operativi e»;

all'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, alimenti,

presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme nazionali e comunitarie alla elaborazione ed all'aggiornamento delle quali partecipa; provvede inoltre alla preparazione, conservazione e distribuzione degli *standard* biologici e, per quanto di competenza, all'esame tecnico dei brevetti;»;

all'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera *g*) con la seguente: «*g*) promuove programmi di ricerca scientifica sui rapporti tra salute e ambiente collaborando inoltre con le regioni per il coordinamento e l'effettuazione di accertamenti e indagini igienico-sanitarie di interesse ambientale;»;

all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), sostituire la parola: «chimiche» con l'altra: «cliniche»; dopo la parola: «presso» aggiungere le altre: «centri di ricerca propri o finanziati e presso»; e dopo le parole: «aziende ospedaliere» aggiungere le altre: «nonchè nei presidi e servizi delle unità sanitarie locali»;

all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera *h*) aggiungere le seguenti lettere:

«*i*) realizza, con carattere di continuità, iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulle tematiche della salute pubblica e dell'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti impegnati nel campo della promozione e della tutela della salute anche in riferimento ad iniziative di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

*l*) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;»

all'articolo 1, comma 3, dopo la parola: «sanità» aggiungere le altre: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome»;

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanità: *a*) il comitato amministrativo; *b*) il comitato scientifico; *c*) il direttore di istituto.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono disciplinati la composizione, la durata in carica ed il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché le modalità dell'organizzazione dell'Istituto in strutture operative. Il regolamento disciplina inoltre la composizione e la funzione degli organi collegiali che svolgono attività di consulenza

tecnico-scientifica nei confronti del responsabile di ciascuna struttura operativa, in cui vi sia una adeguata rappresentanza delle varie funzioni professionali. Il regolamento altresì disciplina:

- le modalità di stipula di accordi di collaborazione con altre amministrazioni, enti, associazioni italiane e straniere, che debbono essere sottoposti al vaglio etico e tecnico del comitato scientifico nonché per i versamenti dei relativi contributi, utilizzando il sistema della Tesoreria unica;
- le modalità di conferimento delle borse di studio;
- le modalità di realizzazione e gestione dei servizi sociali per il personale dell'Istituto;
- le modalità di conferimento, gli obblighi e i diritti relativi agli incarichi temporanei di collaborazione, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca;
- l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché la tenuta dei conti e la gestione della spesa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;
- i servizi a pagamento resi dall'Istituto, con il criterio della copertura dei costi;
- la verifica dei costi e dei rendimenti dei servizi dell'Istituto e l'utilizzazione delle risorse al fine di ridurre i costi a carico del bilancio dello Stato.

3. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative relative all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate.»

all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dotazioni organiche del personale e la relativa disciplina sono definite in conformità alle norme ed alle convenzioni regolanti gli enti e le istituzioni di ricerca.»

all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. Tale fondo è articolato in capitoli la cui entità il comitato amministrativo delibera entro il 30 aprile di ciascun anno in relazione agli obiettivi da perseguire trasmettendo gli stessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dalla deliberazione.»

all'articolo 5 il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.»

Conclusa l'esposizione della proposta di parere, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

**67<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
TORLONTANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la Sanità SAVINO.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo per la riforma dell'Istituto superiore di sanità**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*) e comma 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)  
(R 139 B 00, C 12<sup>a</sup>, 0003)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore BRESCIA fa presente che il Gruppo del PDS si pronuncerà in senso contrario allo schema di parere proposto dal relatore. Sottolinea che il Governo esautorò il Parlamento attraverso il rinvio ad un regolamento sul quale il Parlamento non potrà avere alcun ruolo.

Il senatore MANARA ritiene che questo schema di decreto legislativo sia una sorta di contenitore vuoto, dato che la vera disciplina dell'istituto è rinviata ad un regolamento. Per questi motivi esprime parere contrario allo schema di parere proposto dal relatore.

La Commissione dà quindi mandato, a maggioranza, al relatore di redigere un parere favorevole condizionato all'introduzione di modifiche.

**Schema di decreto legislativo per la riforma del Ministero della Sanità**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*) e comma 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole condizionato)  
(R 139 B 00, C 12<sup>a</sup>, 0004)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il relatore ZOTTI illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante il riordino del Ministero della sanità, valutata la necessità di un adeguamento della struttura del Ministero alle mutate esigenze

derivanti dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e considerata la prossima scadenza del termine per l'esercizio della delega, che impone di provvedere in tempi molto ristretti, ritiene necessario far rilevare quanto segue: la scelta di rinviare, per quanto attiene all'organizzazione dei dipartimenti e dei Servizi del Ministero, ad un successivo regolamento e per quanto attiene all'agenzia istituita con l'articolo 5 del decreto, ad un successivo decreto ministeriale, non può non destare perplessità in quanto determina in sostanza una sottrazione di competenze al Parlamento, e non pone la Commissione in condizioni di valutare pienamente la congruità della nuova struttura Ministeriale. In relazione a ciò, appare unanimemente opportuno quanto meno che il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2 dello schema di decreto sia preliminarmente sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari di merito. La Commissione osserva inoltre che le piante organiche previste dalle tabelle A e B, allegate allo schema di decreto, appaiono in linea di massima sovradimensionate, soprattutto alla luce del processo di regionalizzazione del Servizio sanitario. In particolare, per quanto riguarda la tabella B, si osserva che l'Agenzia per l'organizzazione dei Servizi sanitari regionali potrebbe utilmente servirsi per il suo organico di personale che attualmente presta servizio presso il Ministero, in tal modo attuando anche a livello centrale un contenimento della spesa sanitaria. A tal fine si rileva anche la necessità di evitare il più possibile la moltiplicazione di apparati centrali con funzioni talvolta sovrapposte e pertanto si afferma la necessità di sopprimere l'articolo 3 dello schema di decreto. D'altra parte, in positivo, si deve notare nello schema di decreto in esame una favorevole tendenza ad un adeguamento funzionale del Ministero rispetto alle esigenze di decentramento, con l'istituzione di dipartimenti che sembrano poter conferire snellezza ed operatività per le nuove funzioni del dicastero. In via di principio si rileva altresì con favore l'istituzione ed il riordino di strutture quali l'Agenzia per l'organizzazione dei Servizi sanitari regionali, e la Commissione unica del farmaco, che dovrebbero consentire un notevole miglioramento dell'azione pubblica in termini di rispetto effettivo del ruolo delle Regioni e di trasparenza dei comportamenti amministrativi.

Si ritiene di formulare, anche alla luce di quanto sopra osservato, le seguenti proposte di modifica del testo:

All'articolo 1, al comma 3, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

«*b)* coordinamento del sistema informativo sanitario e verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle Regioni, e, tramite le stesse, dalle strutture operative del Servizio sanitario nazionale».

All'articolo 1, al comma 3, sopprimere la lettera *c)*.

All'articolo 1, al comma 3, alla lettera *d)* aggiungere le seguenti parole: «secondo le indicazioni della commissione di cui al successivo articolo 7»;

All'articolo 1, al comma 3, sostituire la lettera *e)* con la seguente:

«*e)* sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria, nutrizione ed igiene degli alimenti».

All'articolo 2, al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«e) la preposizione agli uffici di livello dirigenziale, di livello dirigenziale generale ed ai servizi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sulle pari opportunità e tenendo conto delle specificità professionali del personale rispetto alle funzioni da svolgere».

All'articolo 2, al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituita e disciplinata la Commissione per la ricerca scientifica in campo sanitario».

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Le norme del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relative al personale sanitario del Servizio sanitario nazionale si applicano al personale medico chirurgo, veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo dipendente dal Ministero della Sanità e dagli Enti di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984 n. 222, stabilendo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, l'equivalenza tra le posizioni funzionali, i profili professionali e le qualifiche, sulla base delle funzioni e dei rispettivi profili di accesso. Si applica l'articolo 35, comma 3, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».

Sopprimere l'articolo 3.

All'articolo 4, al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

«g) propone la formulazione di standard-costruttivi ed organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni;

h) predispone l'elenco degli esperti in scienze mediche, biologiche e farmaceutiche che possono essere chiamati a far parte della Commissione unica del farmaco»;

All'articolo 4, al comma 2, sopprimere la lettera c);

All'articolo 5, al comma 2, dopo le parole: «Ministero del Tesoro» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

All'articolo 6, aggiungere infine le parole: «e quelli per gli adempimenti derivanti dalle normative della CEE».

All'articolo 7, al comma 2, dopo le parole: «esperti» aggiungere le seguenti: «di documentata competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche, scelti nell'ambito di un elenco predisposto dal Consiglio superiore di sanità».

All'articolo 7, al comma 2, aggiungere infine la seguente frase: «La Commissione dura in carica due anni ed i componenti non possono essere nominati dopo due mandati consecutivi».

All'articolo 7 sopprimere il comma 3.

Il sottosegretario SAVINO prospetta l'opportunità, in relazione alle iniziative che il Ministro si ripropone di adottare per il prontuario

terapeutico, di riformulare la lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 1, Sempre a tale fine propone di riformulare al comma 1 dell'articolo 7, la lettera *b*). All'articolo 2 si potrebbe poi sottolineare con una diversa formulazione del comma 1, che il compito precipuo del Ministero è quello della programmazione.

Il senatore BRESCIA illustra il seguente schema di parere contrario:

«La 12<sup>a</sup> Commissione, Igiene e Sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo, esprime parere contrario perchè:

il decreto contrasta con gli obiettivi stabiliti dalla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge n. 421 del 1992. Non si procede alla «Riforma del Ministero della Sanità» come prevede la delega, bensì ci si limita alla semplice riorganizzazione del Ministero stesso, mantenendo le funzioni, nonchè l'organico preesistente. L'articolo 2 dello schema di decreto prefigura la tipologia dell'articolazione organizzativa del Ministero (dipartimento, servizi, uffici) rinviando ad un successivo regolamento la distribuzione di competenze, funzioni e posti dirigenziali. Anche il modello organizzativo per dipartimenti, pur auspicabile, in sostituzione delle direzioni generali, resta indefinito e generico, negante al Parlamento una precisa valutazione;

il Governo, in contrasto con la norma di cui alla lettera *h*) dell'articolo 1 della legge n. 421 del 1992, si appropria di una ulteriore sub-delega attraverso propri atti regolamentari che sottraggono al Parlamento ogni controllo preventivo. S'intravede in ciò un «eccesso» di delega legislativa;

il Governo non rispetta i criteri fissati dal legislatore nella delega, il cui obiettivo è rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle Regioni ed alle Province autonome. Proprio tale obiettivo risulta frustrato dalla genericità e dalla indeterminatezza della definizione delle funzioni residue al Ministero e distribuite tra le diverse articolazioni organizzative del Ministero stesso. In definitiva, il Decreto, così come articolato con la scelta dei successivi regolamenti non consente nè al Parlamento, nè alle Regioni di valutare l'adeguatezza del nuovo assetto ministeriale e il riparto delle funzioni tra quelle trasferite alle regioni e quelle di indirizzo e di coordinamento residue al Ministero. L'incertezza del quadro normativo lascia spazio allo sconfinamento dello stato centrale rispetto alle competenze regionali;

ancora al di fuori dei limiti della delega di cui alla legge n. 421 del 1992, il Governo costituisce un'Agenzia per l'organizzazione dei servizi sanitari regionali. Questo nuovo soggetto è solo sommariamente definito in quanto si rinviano ancora una volta organizzazione e funzionamento della nuova struttura ad atti governativi successivi. Le funzioni attribuite all'Agenzia sono vaghe, generiche ed ambigue. Incerta è la sua natura giuridica, il suo compito rispetto alle Regioni ed altrettanto imprecise risultano le concrete modalità di rapporto che dovrebbe intercorrere tra Agenzia e regioni».

Il senatore BRESCIA conclude sottolineando che si è di fronte ad uno schema di decreto che va chiaramente contro il disposto della legge di delega. Infatti, nella legge di delega si stabilisce che al Ministero

restano compiti di programmazione e di coordinamento, ciò che avrebbe implicato una redistribuzione di una congrua parte dei dipendenti del Ministero nelle strutture periferiche del Servizio sanitarionazionale. Il Ministro Garavaglia ha così dimostrato di essere di fatto prigioniero di una logica di tutela degli interessi della burocrazia del ministero. Si affossa la regionalizzazione, perchè si introduce una struttura, come l'agenzia prevista dall'articolo 5 dello schema di decreto, avente contorni ambigui e pericolosi per l'autonomia regionale. In questa situazione, il Parlamento non può che esprimere un parere contrario, per poi procedere ad una proroga del termine per l'emanazione del decreto delegato, ed alla completa riscrittura dello stesso.

Il senatore CARRARA ritiene che parte delle osservazioni del senatore Brescia siano pienamente condivisibili. La riforma del Ministero non può assolutamente dipendere dalla difesa degli interessi dell'alta burocrazia del Ministero, che va invece fortemente ridimensionata.

Il senatore MANARA fa presente che la Lega Nord è dell'avviso che gran parte delle competenze in materia sanitaria vadano trasferite alle Regioni. Esprime netto dissenso sull'introduzione del Consiglio sanitario nazionale e soprattutto sull'Agenzia per l'organizzazione dei servizi sanitari regionali; per quest'ultima non sono in alcun modo precisati i compiti. D'altra parte, il Ministro della sanità sembra privo di qualsiasi vera competenza autonoma, dato che la conduzione della politica sanitaria è appannaggio dei ministri economici. Per questi motivi preannuncia il voto contrario a qualsiasi schema di parere favorevole.

Il senatore MURATORE esprime sconcerto per il fatto che le competenze del Parlamento sono di fatto svuotate dal Governo, che prevede con il decreto che la vera organizzazione del Ministero sia disciplinata con un regolamento; tale regolamento deve assolutamente essere sottoposto al parere del Parlamento: in tal senso rivolge al relatore la richiesta di modificare lo schema di parere testè illustrato.

La senatrice MARINUCCI MARIANI evidenzia l'opportunità di rendere chiaro nel parere che il Parlamento intende essere investito degli schemi di regolamento sulla organizzazione del Ministero, nonchè di meglio puntualizzare la premessa generale del parere.

Lo schema di parere contrario illustrato dal senatore Brescia viene respinto dalla Commissione riportando i voti favorevoli dei senatori appartenenti ai Gruppi del PDS, e di Rifondazione comunista e con l'astensione di quelli del Gruppo della Lega Nord.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Zotti di stendere un parere favorevole che tenga conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, con il voto contrario dei senatori appartenenti ai Gruppi del PDS, di Rifondazione comunista e del Gruppo della Lega Nord.

**Schema di decreto legislativo per la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*) e comma 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito e conclusione dell'esame.

Parere favorevole condizionato)

(R 139 B 00, C 12<sup>a</sup>, 0005)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno.

La relatrice Daria MINUCCI illustra il seguente schema di parere favorevole condizionato all'introduzione di modifiche:

«La Commissione ritiene che lo schema di decreto legislativo in titolo - come peraltro anche quelli relativi al riordino del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità - non sia perfettamente coerente con i criteri stabiliti nella legge di delega. Essa consentiva al Governo di legiferare in materia non solo in quanto indicava i criteri ma anche in quanto la successiva normativa delegata avrebbe acquisito il parere del Parlamento. Nello schema di decreto legislativo in titolo invece la disciplina di aspetti importanti, come i criteri per il riconoscimento degli istituti, le procedure per il loro riconoscimento, le convenzioni, i criteri per la valutazione dei costi e dei rendimenti, è demandata ad un successivo regolamento rispetto al quale il Parlamento non potrà esprimere il proprio parere. Si tratta in realtà di una delegificazione non supportata da alcuna legge che ne indichi i criteri e ne stabilisca i limiti. In via di principio non si è contrari ad una delegificazione purchè essa presupponga precise regole e ben contenuti limiti in modo da evitare lo svuotamento di fatto del ruolo del Parlamento.

Tuttavia la Commissione ritiene di poter esprimere parere favorevole sul provvedimento a condizione che siano introdotte le seguenti modifiche:

all'articolo 1, comma 4, alla fine aggiungere le parole: «nonchè di formazione continua del personale»;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), dopo la parola: «statuti» aggiungere le altre: «e dei regolamenti»;

all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «nazionale e» aggiungere le altre: «d'intesa con»;

all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono disciplinati: *a*) i criteri generali per il riconoscimento degli istituti e la definizione delle strutture e attrezzature destinate all'attività di ricerca biomedica, organizzativa e gestionale dei servizi sanitari, nonché dell'attività di ricerca e assistenza svolta, necessarie per il riconoscimento; *b*) i criteri generali per l'adeguamento degli statuti da parte degli istituti.

Entro la stessa data, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Consiglio sanitario nazionale, sono disciplinati: *a)* le procedure per il riconoscimento della revoca del carattere scientifico degli istituti; *b)* gli atti degli istituti sottoposti a controllo ed il relativo procedimento; *c)* l'istituzione e la disciplina in ciascun istituto di comitati per la valutazione etica dell'attività di ricerca e di sperimentazione clinica; *d)* le convenzioni fra istituti per realizzare programmi comuni nel settore della ricerca biomedica, nell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, nella sperimentazione di interesse generale e nella formazione continua del personale; *e)* le procedure per lo svolgimento delle ricerche finalizzate e a pagamento; *f)* i criteri per la valutazione dei costi e dei rendimenti e per l'utilizzazione delle risorse, allo scopo di ridurre l'onere a carico dei bilanci pubblici;»

all'articolo 3, comma 2, sostituire il punto 4) con il seguente: «4) il direttore scientifico»;

all'articolo 3, comma 3, dopo la parola: «sanità» aggiungere le altre: «sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

all'articolo 3, comma 4, aggiungere alla fine le parole: «in quanto compatibili»;

all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il rapporto di lavoro del personale degli istituti, anche per quanto attiene la disciplina concorsuale, è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto compatibili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 617, relativamente all'equiparazione del personale dirigenziale.»;

all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente al personale addetto alla ricerca»;

sostituire l'articolo 5 con il seguente:

#### «Art. 5.

1. In ordine al patrimonio e alla contabilità degli istituti si applicano le disposizioni previste in materia per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Gli istituti con personalità giuridica di diritto privato devono adottare bilanci ed ogni altro documento contabile separati per ogni singolo presidio e, in ogni caso, distinti da quelli afferenti alle fondazioni o ad altra entità giuridica di cui facciano parte.

3. Le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.»;

all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. L'attività scientifica degli istituti si distingue in ricerca di base diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica e in ricerca finalizzata per il raggiungimento di particolari obiettivi.»;

all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La ricerca scientifica svolta dagli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi.»;

all'articolo 6, comma 6, aggiungere alla fine le parole: «secondo le modalità previste dalle aziende ospedaliere dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le altre: «30 giugno 1994»;

all'articolo 7, sopprimere il comma 4;

all'articolo 7, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, alla revisione dei riconoscimenti già attribuiti con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle relative priorità di ricerca.

3-ter. In sede di prima applicazione del presente decreto, gli incarichi dei direttori scientifici in servizio sono prorogati per un periodo non superiore a due anni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni vigenti, al fine di realizzare il completamento dei programmi di ricerca già in corso di svolgimento.

3-quater. Gli istituti, entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, adeguano i propri statuti e regolamenti. Trascorso tale termine il Ministro della sanità provvede in via sostitutiva.».

Il senatore MANARA, dopo essersi riferito a quanto già affermato in sede di esame degli altri schemi di decreto a proposito dell'inaccettabilità del rinvio ad un regolamento da emanarsi successivamente, sottolinea la necessità di regionalizzare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e si dichiara contrario al mantenimento alla gestione dei fondi in capo allo Stato. La Lega Nord è poi favorevole alla soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto, allo scopo di evitare inaccettabili normative eccezionali di favore. Per tali motivi preannuncia il voto contrario allo schema di parere illustrato dalla relatrice.

La senatrice ZUFFA dichiara di condividere le osservazioni critiche contenute nella premessa dello schema di parere illustrato dalla relatrice: tali considerazioni giustificerebbero però l'espressione di un parere contrario. Rileva che questo schema di decreto è quello da valutare più negativamente tra quelli oggi all'esame della Commissione,

perchè si sarebbe dovuto partire dall'azzeramento degli attuali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Va prevista la regionalizzazione completa degli istituti, anche per quanto riguarda il riconoscimento. Illustra quindi il seguente schema di parere contrario:

«La Commissione Igiene e Sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere contrario per i seguenti motivi:

1) Il decreto prevede la emanazione di decreti del Presidente della Repubblica per disciplinare con atto amministrativo i criteri e le procedure per il riordino ed il riconoscimento, nonchè l'organizzazione e la contabilità degli istituti stessi, con una violazione del dettato costituzionale che prevede all'articolo 97 che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge e che nell'ordinamento degli uffici siano determinate «le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari».

2) Il decreto mantiene l'accentuazione e la dipendenza dal Ministero della sanità, per il riconoscimento degli istituti, la definizione dei criteri generali degli statuti, l'attività di controllo e l'alta vigilanza.

A nostro avviso il riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve prevedere:

la decadenza degli attuali riconoscimenti e un nuovo riconoscimento su proposta vincolante delle regioni, secondo i seguenti criteri:

- a) monotematicità dell'interesse specifico o comunque tematiche specifiche e limitate;
- b) entità della struttura che deve assicurare la fattibilità di programmi a lungo termine;
- c) adeguato rapporto fra la ricerca di base e la ricerca clinica;
- d) organizzazione interna di tipo dipartimentale;
- e) qualità della ricerca documentabile attraverso pubblicazione su riviste di alto livello internazionale.

il riconoscimento è conferito dal Ministero d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

i finanziamenti, sia per l'assistenza che per la ricerca, sono affidati alla regione, che diventa referente finanziario degli istituti di ricerca;

che gli organi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico siano: il direttore generale, il comitato tecnico scientifico (costituito in prevalenza da esperti italiani e stranieri di alta qualificazione scientifica, esterni alla struttura, la cui durata è limitata a 5 anni, rinnovabile una sola volta), i collegi dei revisori, i comitati etici (composti da associazioni di malati, enti pubblici e persone competenti in discipline specifiche);

il direttore scientifico è scelto dal direttore generale su proposta del comitato tecnico-scientifico;

i criteri e le procedure per il riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonchè l'individuazione degli organi, debbono valere anche per l'Istituto G. Gaslini di Genova (soppressione del comma 3, dell'articolo 7).

Lo schema di parere contrario illustrato dalla senatrice ZUFFA viene respinto.

Viene invece accolto lo schema di parere favorevole condizionato all'introduzione di modifiche illustrato dalla relatrice.

**Schema di decreto legislativo per la riforma dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*) e comma 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

(R 139 B 00, C 12ª, 0002)

Riprende l'esame sospeso il 17 giugno.

Il relatore CARRARA, nell'illustrare il seguente schema di parere favorevole condizionato all'introduzione di modifiche, sottolinea in particolare la necessità di garantire che la struttura dell'ISPESL sia in grado di venire incontro effettivamente alle esigenze del mondo del lavoro, restando inteso che l'utilizzo di personale esterno deve avere carattere transitorio:

«La Commissione esprime sul provvedimento in titolo parere favorevole a condizione che siano apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «sicurezza del lavoro» aggiungere le altre: «istituzione di ricerca»;

all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: «e dipende dal Ministro della sanità»;

all'articolo 1, comma 3, dopo la parola: «autonomia» aggiungere l'altra: «giuridica»;

all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), dopo le parole: «consulenza tecnica» aggiungere le altre: «tramite le regioni»;

all'articolo 1, comma 4, sostituire la lettera *m*), con la seguente: «*m*) svolgimento di attività di ricerca, didattica, di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro anche ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale secondo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»;

all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «documentazione e formazione» aggiungere le altre: «utilizzando per i versamenti anche il sistema della tesoreria unica»; dopo la parola: «conferimento» aggiungere le altre: «di borse di studio»; sostituire le parole: «la effettuazione» con le altre: «le modalità di effettuazione»; dopo la parola: «transitoria» aggiungere le altre: «attraverso l'utilizzazione di professionisti esterni»;

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

1. La dotazione organica del personale dell'Istituto e la relativa disciplina sono definite in conformità alle norme ed alle convenzioni che regolano gli enti e le istituzioni di ricerca.

2. La disciplina dei concorsi pubblici è adottata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».

Si ritiene, infine, necessario raccomandare che nel regolamento di cui all'articolo 2 del provvedimento siano inserite disposizioni tali da rendere realmente adeguata alle esigenze della tutela dei lavoratori e del sistema produttivo l'attività di prevenzione dell'Istituto in modo che l'utilizzazione di professionisti esterni sia effettivamente transitoria.

Il senatore BRESCIA fa presente che ancora una volta si opera un rinvio ad un regolamento per svuotare le competenze del Parlamento. D'altra parte, nel decreto non vi è traccia di un reale trasferimento di competenze per la prevenzione alle Regioni, mentre l'ISPESL non viene dotato di un'effettiva autonomia funzionale, contabile e scientifica. Illustra il seguente schema di parere contrario:

«La Commissione Igiene e Sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere contrario per i seguenti motivi:

1) il decreto all'articolo 2, commi 2 e 3, prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per disciplinare con atto amministrativo le competenze e l'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto, con una violazione del dettato costituzionale che richiede all'articolo 97 che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge e che nell'ordinamento degli uffici siano determinate «le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari».

2) Il decreto contrasta con un corretto e coerente principio di regionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, sia perchè non individua una partecipazione delle regioni alla gestione dell'Istituto, sia perchè non prevede la soppressione dei dipartimenti periferici dell'ISPESL che attualmente svolgono attività che rientrano nella competenza regionale.

3) Il decreto non garantisce una effettiva autonomia scientifica, amministrativa e contabile dell'Istituto, per di più messo alle dipendenze del Ministero della sanità.

4) Sarebbe auspicabile una riforma dell'ISPESL nella direzione della creazione di un organismo nuovo di coordinamento organico sul piano tecnico di tutta la materia attinente ai problemi dell'ambiente e della sicurezza. Si pensa ad una Agenzia per la prevenzione con sede tecnica di coordinamento, di indirizzo e di sintesi di tutti gli sforzi di conoscenza, delle risorse e dei rischi, delle competenze disponibili, di razionalizzazione ed elaborazione dei dati di studio, di indicazione e supporto per tutti gli organi pubblici delegati alla prevenzione.».

Il senatore MANARA ritiene che il decreto si presti ad un sospetto di incostituzionalità, perchè, contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 597 del 1982, e nel silenzio della legge di delega, non vi è alcun riferimento ai compiti di vigilanza dei Ministeri dell'Industria e del

Lavoro. Anche in questo caso, si effettua un rinvio ad un futuro regolamento restando di fatto indeterminate le reali funzioni dell'Istituto. Si legittima così il sospetto che unica finalità del decreto sia il mantenimento di alcuni finanziamenti.

Lo schema di parere contrario illustrato dal senatore BRESCIA viene respinto.

Viene invece accolto lo schema di parere favorevole condizionato all'introduzione di modifiche illustrato dal relatore Carrara.

*La seduta termina alle ore 17.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993

79<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

GOLFARI

*Interviene il sottosegretario per l'ambiente Formigoni.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE****Cossiga ed altri: «Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena» (1217)**

(Discussione e rinvio)

Il presidente GOLFARI illustra il provvedimento in titolo, ricordando come esso sia scaturito dall'indagine conoscitiva svolta dalla 13<sup>a</sup> Commissione nel settembre scorso sulle misure di salvaguardia adottate per l'isola di Budelli con il decreto ministeriale del 29 luglio 1992. La popolazione locale ebbe modo, in quella sede, di manifestare la propria insoddisfazione per le misure adottate, eccessivamente restrittive e poco attente al contesto socio-economico delle isole.

Il disegno di legge, che reca la firma di tutti i Gruppi, affronta il problema in un'ottica più complessiva, proponendo la costituzione di un parco terrestre-marino che consenta l'adozione di strumenti più flessibili capaci di rispondere anche alle esigenze di sviluppo economico.

Con riguardo alla detta proposta, provengono dalle collettività locali de La Maddalena - che pure condividono l'ottica del provvedimento - alcuni suggerimenti volti ad assicurare che siano conservati alla disponibilità del Comune i beni necessari all'ente locale per ragioni di pubblico interesse; a garantire che siano posti nel nulla gli effetti del citato decreto del 29 luglio; a consentire l'introduzione di misure di incentivazione dello sviluppo locale.

Conclude preannunciando una serie di emendamenti, uno dei quali concernente l'attività venatoria.

*Si apre quindi la discussione generale.*

Il senatore PARISI Vittorio si dice d'accordo con gli orientamenti del provvedimento in titolo, di cui è anche firmatario. Auspica, però, che si instauri un rapporto di collaborazione costruttiva fra Ministero dell'ambiente e collettività locali; anche la configurazione del Comitato di gestione dovrà essere studiata approfonditamente. Restano tutt'ora aperti, poi, il problema del controllo delle radiazioni, nonchè quello della cementificazione delle zone limitrofe.

Il senatore ZITO ritiene che un'eventuale intesa con il Consiglio comunale per la nomina del Comitato direttivo dell'Ente parco costituisca un'ipotesi praticabile; per quanto riguarda la caccia, invece, reputa che l'adozione di ipotesi derogatorie per un singolo parco possa creare in seguito dei problemi per gli altri parchi: meglio è forse prevedere una riduzione della superficie protetta.

Conclude proponendo una seduta della Commissione destinata a comunicazioni del Governo sullo stato di attuazione della legge-quadro sulle aree protette e sullo stato dei relativi finanziamenti.

Il senatore ANDREINI rileva come, a fronte dell'azione del Governo volta ad istituire i parchi nazionali previsti dalla legge-quadro, si determini in generale una certa resistenza delle popolazioni; nel caso de La Maddalena, invece, si procederebbe in accordo con la popolazione locale. Esiste comunque un problema di risorse finanziarie limitate che induce a ritenere necessaria l'adozione di una graduatoria per i parchi da istituire. Quanto alla questione della caccia, si dice contrario alla previsione di deroghe che mal si adattano alla realtà locale, entrando oltretutto in contraddizione con la normativa generale in materia di aree protette e di attività venatorie.

Il senatore LUONGO si sofferma sul comma 2 dell'articolo 1, ove, a suo parere, va indicato un termine per l'istituzione dell'Ente parco. La richiesta delle collettività locali concernente il Consiglio direttivo dell'Ente parco, poi, gli sembra in contrasto con le previsioni della legge-quadro, che non andrebbero contraddette.

Il senatore MONTRESORI si richiama all'articolo 33 della legge-quadro, ricordando come l'audizione del Ministro suggerita dal senatore Zito possa anche effettuarsi sulla base di tale articolo. Si sofferma, poi, sulle caratteristiche geografiche e socio-economiche delle isole, sottolineando come la scelta dell'istituzione di un parco nazionale anzichè di un parco regionale è dettata principalmente dalla peculiare posizione dell'arcipelago, confinante con la Corsica, nonchè dai problemi connessi alla dismissione dell'arsenale militare. La Maddalena finora non ha tratto vantaggi apprezzabili dallo sviluppo turistico delle zone limitrofe; si richiede quindi una presenza costruttiva da parte dello Stato che può essere assicurata attraverso una rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

Venendo alle proposte emendative ventilate, ritiene che all'interno del Piano del parco si possa configurare una differenziazione di tutela tra le varie zone, ricavando anche uno spazio per l'attività venatoria attraverso la definizione di aree contigue. Quanto al problema degli

organi dell'Ente parco il Comune potrebbe essere sentito per la nomina del Presidente, mentre cinque componenti del Comitato direttivo potrebbero essere individuati all'interno di una «rosa» di quindici nominativi indicati dal Consiglio comunale.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il sottosegretario FORMIGONI, auspicando l'approvazione del testo che incontra il favore del Governo; esprime riserve soltanto sulla formulazione della clausola di copertura di cui all'articolo 3, in quanto i fondi richiamati (stanziati dalla legge-quadro sulle aree protette) hanno disponibilità ridotte; esse potrebbero essere sufficienti per la sola istituzione del parco, ma non per la sua gestione.

Il presidente GOLFARI rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A 007 0 00, C 13<sup>a</sup>, 0012)

Il senatore PARISI Vittorio sollecita la risposta alle proprie interrogazioni 3-00435 e 3-00632, sul transito di petroliere nelle Bocche di Bonifacio.

Il presidente GOLFARI assicura che si farà interprete della richiesta presso il Governo, al quale rivolgerà anche l'invito a svolgere comunicazioni sullo stato di attuazione della legge sui parchi, come proposto dal senatore Zito.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1993

*Presidenza del Presidente*  
ROMITA

*Intervengono, per la Cassa avvocati e procuratori, il presidente Scocozza ed il direttore generale Vozzi; per la Cassa dottori commercialisti, il presidente Sanchini ed il direttore generale Selvaggi; per l'ENPACL, il presidente Innocenti; per la Cassa ragionieri e periti commerciali, il presidente Savino ed il vicepresidente Giliberto; per il Fondo imprese spedizioniere, il direttore generale f.f. Bertolotti.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**AUDIZIONE DEI PRESIDENTI DELLA CASSA AVVOCATI, DELLA CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI, DELL'ENPACL, DELLA CASSA RAGIONIERI E DEL FONDO IMPIEGATI IMPRESE SPEDIZIONIERE**  
(R 047 0 00, B 68ª, 0011)

Il Presidente ROMITA avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che il 29 aprile scorso la Commissione ha dato inizio al ciclo delle audizioni in cui i presidenti degli enti vigilati possono illustrare le linee principali della relazione sull'attività complessiva già inviata al Parlamento, per dar modo alla Commissione di predisporre nei prossimi mesi la relazione finale relativa al 1992, che fa seguito a quelle approvate nella passata legislatura.

Invita il relatore per la Cassa di previdenza per gli avvocati ed i procuratori a prendere la parola.

Il senatore PULLI, *relatore*, ricorda innanzitutto che gli iscritti della Cassa al 31 dicembre scorso risultano essere quasi 47 mila, mentre i beneficiari dei trattamenti pensionistici arrivano a circa 14.500 unità.

Premesso che la tardiva emanazione del decreto ministeriale di approvazione delle tariffe ha consentito solo nei mesi scorsi di dare avvio alle pratiche di ricongiunzione contributiva, precisa che al momento attuale delle circa 800 domande presentate non si conosce il

numero di quelle che saranno perfezionate, essendo facoltà dell'interessato accettare il perfezionamento della pratica mediante i dovuti versamenti.

Si sofferma poi sui dati relativi agli indicatori di efficienza dell'attività della Cassa, chiedendo di conoscere in particolare quale sia il grado complessivo di professionalità del personale in servizio e quale il suo livello di efficienza se rapportato ad altri organismi simili nel settore pubblico.

Chiede successivamente notizie dettagliate sui diversi aspetti concernenti la gestione del patrimonio immobiliare, ed in particolare quali iniziative si intendano adottare per conferire all'*iter* di compravendita degli immobili la maggiore trasparenza possibile, anche in relazione alle eclatanti e numerose iniziative assunte in merito dalla magistratura.

Rilevato che l'attuale situazione contributi-prestazioni è decisamente positiva ma che appare necessaria un'attenta valutazione per quello che potrà accadere fra circa dieci anni, chiede ai rappresentanti della Cassa quali conseguenze sulla futura condizione finanziaria complessiva potrà avere il recente provvedimento di prelievo forzoso sulla liquidità degli enti previdenziali predisposto dal Governo.

Il Presidente ROMITA svolge brevi considerazioni sulla normativa contenuta nella «manovrina» finanziaria esaminata ieri dalla Commissione bilancio della Camera.

Chiede dettagliati ragguagli sulle iniziative assunte per rendere sempre più trasparenti le modalità di acquisto degli immobili.

Il presidente della Cassa avvocati, SCOCOZZA, afferma innanzitutto che, pur in presenza di una normativa uguale a quella di altri organismi pubblici, il rendimento assicurato dal personale in servizio è certamente buono, con una rilevante qualificazione professionale, mentre le motivazioni derivanti dal rapporto di lavoro debbono considerarsi generalmente scarse: sarebbe opportuno poter disporre, a tale proposito, di una normativa *ad hoc* per poter assicurare più elevate soddisfazioni economiche.

Fornisce successivamente dettagliati dati numerici riguardanti i fondi disponibili per gli investimenti, ricordando che il relativo piano di impiego è stato approvato dagli organi vigilanti soltanto nello scorso mese di aprile.

Circa l'acquisizione del patrimonio immobiliare, sottolinea che il relativo *iter* è assai laborioso a causa dei vincoli normativi e procedurali cui la Cassa è soggetta: lo snellimento delle procedure, talvolta assai defatiganti, permetterebbe un migliore impiego dei fondi disponibili ed una migliore aderenza alle necessità temporali imposte dal mercato immobiliare. Precisato che la redditività di tale patrimonio deve considerarsi bassa a causa dei molti vincoli normativi e regolamentari esistenti, afferma che invece deve considerarsi buona la redditività offerta dagli investimenti nel settore mobiliare.

Rileva poi che si verificano sostanziali anomalie nell'attuazione della normativa concernente l'indennità di maternità alle libere

professioniste, le quali talvolta percepiscono importi del tutto rilevanti anche in presenza di ridotti periodi contributivi: sarebbe quindi opportuno modificare tale normativa al più presto, ad esempio fissando un limite massimo per l'indennità, per porre rimedio alle disfunzioni più evidenti verificatesi nella Cassa ed in altri organismi similari.

Il Presidente ROMITA chiede notizie sulla quota dei fondi disponibili da destinare all'edilizia universitaria.

Il senatore PULLI, *relatore*, rilevato che il prelievo forzoso disposto dal Governo si inquadra in una politica complessiva volta a migliorare i conti pubblici, auspica che esso sia mantenuto in termini accettabili per gli enti previdenziali e soprattutto per quelli che non sono mai ricorsi all'aiuto dello Stato per il ripianamento del disavanzo.

Assicura poi i rappresentanti della Cassa che si adopererà, per quanto possibile, in sede parlamentare perchè sia posto rimedio alle disfunzioni più evidenti incontrate nell'attuazione della normativa sull'indennità di maternità delle libere professioniste.

Il presidente della Cassa avvocati, SCOCOZZA, premesso che per gli investimenti mobiliari sarebbe più remunerativo impiegare il patrimonio in altro modo, ad esempio con l'acquisto di titoli esteri, svolge alcune considerazioni sulle vigenti disposizioni per l'impiego dei fondi nell'edilizia universitaria, che creano in verità notevoli problemi di interpretazione.

Il direttore generale della Cassa avvocati, VOZZI, precisato che le entrate contributive ammontano a circa 340 miliardi, non può che esprimere la sua contrarietà a tutti quei provvedimenti che tendono ad utilizzare obbligatoriamente una parte delle disponibilità degli enti previdenziali, soprattutto di quelli che non fruiscono di contributi pubblici.

Integra i dati sul patrimonio immobiliare forniti in precedenza, precisando che il valore storico ammonta a circa 100 miliardi, mentre quello rivalutato arriva a circa 450 miliardi, anche se appare difficoltosa l'individuazione di criteri omogenei per pervenire alle rivalutazioni. A fronte di una redditività che si aggira intorno agli 11 miliardi annui, si registra un importo lordo del 3,80 per cento sul patrimonio complessivo, che scende al 2,70 per cento se viene considerato al netto del carico impositivo.

Conclude rilevando che un lieve maggior rendimento sarà assicurato dall'oculata attuazione della recente normativa sui patti in deroga, anche se deve affermare che alcune parti di essa - come l'assistenza obbligatoria delle organizzazioni sindacali - appaiono di complessa attuazione.

Il Presidente ROMITA ringrazia i rappresentanti della Cassa avvocati e li congeda, passando alla successiva audizione.

Il senatore PULLI, *relatore*, ritiene che le notizie contenute nella relazione inviata nei mesi scorsi alla Commissione siano sufficienti a

fornire un quadro completo dell'attività della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, con la possibilità di valutare compiutamente le capacità gestionali dimostrate in passato e di predisporre al meglio i necessari strumenti per far fronte alle possibili future difficoltà.

Si sofferma poi sulle prestazioni rese agli iscritti, chiedendo di conoscere quali caratteristiche abbiano in rapporto a quelle assicurate da altri organismi simili. Chiede anche ragguagli sulla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, ed in particolare sui piani annuali di impiego dei fondi disponibili già predisposti.

Rivolge infine alcune domande sulle ipotesi già definite di modifica della vigente normativa per la corresponsione dell'indennità di maternità alle libere professioniste, in cui si sono registrate recentemente notevoli sperequazioni che fanno apparire preferibile la fissazione di un limite massimo degli importi erogati.

Il presidente della Cassa dottori commercialisti, SANCHINI, si sofferma sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui fruiscono gli iscritti, fornendo dettagliate notizie sulle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità, nonché su quelle ai superstiti e sulle indennità *una tantum*.

Quanto ai trattamenti assistenziali, precisa che sono erogati nei limiti delle disponibilità risultanti dallo stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio, dopo aver accertato lo stato di bisogno dei beneficiari, e si concretizzano in prestiti finalizzati, borse di studio, assegni funerari, assegni per le degenze in case di riposo ed in strutture sanitarie.

Circa l'indennità di maternità, non può che sottolineare le ingiustizie conseguenti alla concreta attuazione della normativa vigente: è necessario prevedere, a tale proposito, un tetto per fruire del beneficio e sollevare la Cassa ed altri organismi previdenziali da oneri veramente rilevanti, che appaiono del tutto ingiustificati.

Esprime poi netta contrarietà all'indirizzo mostrato dal Governo in ordine al prelievo forzoso delle liquidità degli enti previdenziali, affermando che appare necessario rafforzare l'autonomia della gestione patrimoniale, anche sotto il profilo della scelta tipologica degli investimenti mobiliari ed immobiliari da effettuare. È necessario poi non emanare provvedimenti talvolta contraddittori e di difficile attuazione, per non alterare gli equilibri tecnici di organismi previdenziali che non hanno mai fruito di aiuti da parte dello Stato.

Pur comprendendo le attuali difficoltà della situazione economica generale, auspica che vi sia maggiore considerazione dell'attività istituzionale perseguita dalle Casse previdenziali, quale ragione per attenuare la rilevantissima pressione fiscale, il rispetto dell'autonomia istituzionale di ciascuna gestione deve essere inserita nel quadro più ampio delle libertà democratiche, come riflesso delle differenti impostazioni perseguite dai vari organismi per ottimizzare il rapporto fra i contributi e le prestazioni.

Premesso che la Corte dei conti nell'attività di controllo non ha espresso sostanziali critiche alla gestione complessiva della Cassa, dottori commercialisti, precisa che il valore storico del patrimonio immobiliare è di circa 147 miliardi, con un reddito di 11 miliardi annui,

che corrisponde al 7,9 per cento del patrimonio; inoltre gli edifici posseduti sono relativamente recenti - circa dieci anni - e sono assicurati per un valore di 211 miliardi, ben inferiore al totale del suo valore se fosse rivalutato.

Conclude affermando che la buona redditività complessiva degli investimenti immobiliari, in rapporto a quanto si verifica in altri organismi previdenziali, è la conseguenza di una gestione oculata ed efficiente della Cassa, attuata fin dagli anni più lontani.

Il senatore PULLI, *relatore*, esprime brevi considerazioni sui vincoli legislativi e regolamentari cui sono soggetti gli enti previdenziali nella gestione del patrimonio; non può essere sottaciuto il fatto che, accanto ad alcuni enti - come la Cassa in esame - che appaiono capaci nella gestione, ne esistono altri con risultati discutibili.

Auspica che i futuri atti del Governo possano ridare serenità all'azione dell'intero settore previdenziale, che vede compromessi gli impieghi dei fondi disponibili dal prelievo forzoso di recente varato.

Il presidente della Cassa dottori commercialisti, SANCHINI, ribadisce di essere indignato per tale prelievo deciso dal Governo, anche nella considerazione che la delicata situazione economica generale potrà ricevere da ciò soltanto un modesto miglioramento, poichè per il riequilibrio dei conti pubblici non si deve proseguire sulla strada dei prelievi forzosi, ma si deve procedere ad un drastico ridimensionamento delle spese.

Consegna un documento elaborato in una recente riunione dei rappresentanti degli organismi previdenziali, in cui vengono prospettate le esigenze comuni a tale settore.

Il direttore generale della Cassa dottori commercialisti, SELVAGGI, integra i dati e le notizie testè forniti, precisando che la redditività del patrimonio immobiliare raggiunge il 4 per cento netto, da considerare senz'altro positiva se rapportata a quella conseguita da altri organismi similari. È poi certamente soddisfacente il rendimento assicurato dagli investimenti mobiliari, che avrebbe potuto raggiungere livelli superiori se l'impiego si fosse potuto accentrare su alcuni titoli esteri.

Dopo aver fornito altre risposte ai quesiti sollevati, sottolinea che la visita ispettiva compiuta dalla Guardia di finanza presso la Cassa non ha rilevato sostanziali anomalie, e ciò prova ancor di più l'oculatazza e l'efficienza della gestione complessiva.

Esprime, infine, l'avviso che il riequilibrio dei conti pubblici passa soprattutto attraverso un equo ridimensionamento delle spese.

Il Presidente ROMITA ringrazia i rappresentanti della Cassa dottori commercialisti e li congeda, passando immediatamente all'audizione successiva.

Il senatore PULLI, *relatore*, ricorda che l'Ente di previdenza dei consulenti del lavoro è stato riformato con la legge 5 agosto 1991, n. 249, che ha apportato importanti innovazioni alla precedente normativa, tra le quali la possibilità di erogare la pensione di anzianità e

quella di invalidità, già prevista dalla legge n. 1100 del 1971 ma con caratteristiche diverse.

È altresì previsto che tutte le pensioni erogate dall'Ente siano rivalutate annualmente, a partire dal 1994, con delibera del consiglio di amministrazione, in proporzione alla variazione dell'indice generale nazionale dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT; sono altresì disposte le variazioni periodiche del contributo soggettivo obbligatorio, dopo la prima rivalutazione operata in passato.

In base a tali considerazioni, sino al prossimo 31 dicembre le pensioni di vecchiaia, quelle di reversibilità e quelle indirette sono ancora regolate dalla legge n. 1100 del 1971, fatta eccezione per le pensioni di invalidità, o meglio di inabilità, disciplinate dalla legge n. 249 del 1991.

Premesso ciò, chiede di disporre di ulteriori notizie circa le prestazioni rese agli iscritti, anche raffrontandole a quelle esistenti presso altri enti similari.

Chiede infine ragguagli circostanziati sulle modalità di gestione e sulla redditività derivante dall'impiego del patrimonio, nonché i dati aggiornati sulla situazione finanziaria complessiva.

Il presidente dell'ENPACL, INNOCENTI, ripercorre brevemente l'iter della normativa contenuta nelle leggi che regolano la vita dell'Ente, n. 1100 del 1971 e n. 249 del 1991.

Fornisce altresì dati circostanziati sulle prestazioni rese agli iscritti, anche a fronte di quanto avviene negli altri organismi similari, precisando in particolare che viene attualmente applicato un contributo integrativo a seconda del volume di affari annuale.

Si sofferma poi sulle diverse tipologie degli immobili posseduti, specificando quelli destinati alle locazioni commerciali e quelli locati ad uso abitativo; da anche conto delle caratteristiche dell'immobile adibito a sede dell'Ente, che viene per metà utilizzato come struttura alberghiera.

Per quanto riguarda la redditività del patrimonio immobiliare, essa raggiunge il 4,6 per cento se calcolata sul costo di acquisto e del 7 per cento se riferita al valore catastale; fa anche conoscere le caratteristiche degli investimenti di natura mobiliare, il cui totale raggiunge circa 50 miliardi.

Definisce iniquo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legge n. 155 del 1993, che impone anche agli enti previdenziali dei liberi professionisti di investire, nel triennio 1993-1995, in un conto presso la Tesoreria dello Stato - che assicura l'8 per cento lordo - un importo pari al venti per cento delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell'anno finanziario precedente a quello di riferimento; in tal modo, il Governo ha ripetuto quanto già fatto con un analogo prelievo forzoso mediante la legge n. 202 del 1991.

Tale provvedimento intacca l'autonomia dell'Ente e renderà probabilmente necessario un aumento del livello contributivo, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario del bilancio; è anche da ricordare che un vincolo di tal genere si accompagna a quelli già esistenti nel settore degli investimenti, sia mobiliari che immobiliari.

Appare altresì urgente procedere alla modifica della legge n. 379 del 1990, che prevede un'indennità di maternità a favore delle libere

professioniste: per rimediare alle storture più evidenti di recente verificatesi, sarebbe opportuno prevedere il riferimento alla media reddituale dei tre anni antecedenti il parto, con il riferimento all'anno dell'evento e non a quello della domanda, come attualmente previsto, e con la previsione di un massimale per evitare indennità sproporzionate in presenza di redditi professionali particolarmente elevati.

Auspica che il Parlamento tenga conto delle predette considerazioni per evitare che fra dieci anni debbano essere aumentati i contributi attualmente previsti, come è dimostrato da una serie di studi attuariali commissionati dall'Ente, anche nella considerazione che fra cinque anni le prestazioni complessive andranno a regime.

Il Presidente ROMITA chiede se sia possibile porre rimedio alle conseguenze negative del prelievo forzoso in precedenza trattato facendo ricorso al reddito assicurato dal patrimonio mobiliare.

Il presidente dell'ENPACL, INNOCENTI, ritiene sufficiente il ricorso al patrimonio mobiliare sotto il profilo contabile, ma non certo opportuno sotto il profilo strettamente gestionale.

Il Presidente ROMITA ringrazia il presidente dell'ENPACL e lo congeda, passando poi alla successiva audizione.

Il senatore PULLI, *relatore*, giudica schematica ma sufficientemente esauriente la relazione inviata nei mesi scorsi alla Commissione da parte della Cassa di previdenza per i ragionieri ed i periti commerciali.

Al pari degli altri organismi previdenziali ascoltati nella seduta odierna, chiede di conoscere quali siano le ipotesi di modifica prospettate in ordine alla normativa sull'impiego dei fondi disponibili, anche nella considerazione che sono pervenute a più riprese lamentele per il prelievo forzoso disposto dal Governo.

Chiede altresì di conoscere l'avviso dei rappresentanti della Cassa ragionieri sull'attuazione della legge 11 dicembre 1990, n. 379, che ha disposto un'indennità di maternità a favore delle iscritte libere professioniste. Chiede infine raggugli sui piani di investimento già predisposti, nonché sulle difficoltà insorte nell'attuazione della legge di riforma della Cassa n. 414 del 1991.

Il presidente della Cassa ragionieri, SAVINO, fa rilevare che la legge di riforma della Cassa prima citata ha determinato rilevanti conseguenze sotto il profilo organizzativo e gestionale; in base ad essa, è stato redatto lo schema del regolamento per l'accertamento dell'inabilità ed invalidità, nonché quello per l'erogazione dei trattamenti assistenziali, che saranno inviati agli organi vigilanti per l'emanazione dei relativi decreti.

È stato inoltre introdotto un nuovo regime contributivo, i cui effetti era difficile prevedere in anticipo: l'incertezza derivante da tale situazione ha reso assai difficoltosa la predisposizione di un equilibrato piano di investimenti. Si spera, nonostante ciò, di pervenire al più presto ad una regolarizzazione e ad un riequilibrio dell'intera struttura organizzativa, soprattutto se sarà possibile completare le attuali notevoli carenze di organico.

Quanto alla redditività del patrimonio immobiliare, non può che ripetere quanto detto in altre occasioni in questa sede, che cioè esistono molteplici vincoli per la Cassa e per altri organismi simili per ottenere soddisfazione sotto il profilo economico: è necessario quindi poter rafforzare l'autonomia dell'intera gestione patrimoniale, anche limitando taluni obblighi di investimenti predeterminati secondo esigenze di natura sociale. Tali considerazioni valgono soprattutto per gli immobili destinati ad uso abitativo.

Ricorda che nei giorni scorsi un comitato di rappresentanti degli enti previdenziali ha assunto alcune iniziative per tutelare il principio di autonomia e per assicurare l'equilibrio economico-finanziario del bilancio a seguito del prelievo forzoso disposto di recente dal Governo.

Poichè tale prelievo comporta per la Cassa un impegno finanziario del tutto rilevante - circa 20 miliardi annui -, auspica che in sede parlamentare si possa porre rimedio a tale situazione, divenuta certamente penalizzante, anche perchè a ciò si accompagna un'alta pressione fiscale, che ha raggiunto livelli difficilmente sostenibili. Per conoscere e fronteggiare le prevedibili difficoltà del futuro, la Cassa ha disposto una serie di studi attuariali che tengono conto di possibili riduzioni del gettito contributivo e della permanenza di vincoli legislativi e regolamentari.

Elenca successivamente le sue proposte per ridurre gli oneri a carico della Cassa, e di altri enti previdenziali, a fronte delle palesi disfunzioni registrate nell'attuazione della legge n. 379 del 1990 sull'indennità di maternità alle libere professioniste: con 600 milioni di entrate contributive derivanti dai soggetti che hanno fruito del beneficio si è arrivati ad un importo delle indennità di circa 2 miliardi, che dimostrano un utilizzo spregiudicato delle possibilità offerte dalla normativa vigente.

Come già detto in precedenza, le necessità conseguenti all'attuazione della legge di riforma della Cassa non possono essere pienamente soddisfatte anche a causa della preoccupante carenza di organico, che ha raggiunto livelli veramente insostenibili, e che non può trovare soddisfazione per la mancata autorizzazione all'indizione di nuovi concorsi da parte dell'organo vigilante.

Fornisce poi una serie di notizie sulla graduale attuazione del nuovo sistema informatico, da cui si attendono notevoli miglioramenti nell'attività complessiva, sia riguardo al rapporto con l'utenza sia riguardo all'amministrazione del patrimonio immobiliare.

Conclude auspicando che, come già avvenuto in passato, la Commissione possa farsi interprete presso gli organi governativi e parlamentari delle esigenze in precedenza prospettate.

Il senatore PULLI, *relatore*, concorda con molte delle preoccupazioni formulate dal presidente Savino.

Assicura che darà il suo contributo ad ogni provvedimento che tenda al riequilibrio della gestione degli enti previdenziali, sottolineando in particolare l'urgenza di modificare la legge n. 379 del 1990 sull'indennità di maternità alle libere professioniste, in cui si sono registrate considerevoli ed inaccettabili disfunzioni.

Il Presidente ROMITA chiede di conoscere dati circostanziati sulle conseguenze finanziarie del prelievo forzoso deliberato dal Governo.

Il vicepresidente della Cassa ragionieri, GILIBERTO, fornisce risposta ai quesiti sollevati circa le conseguenze che potranno discendere sul bilancio della Cassa: si può affermare che dal prelievo forzoso non discendono effetti immediati sotto il profilo contabile, anche se appare opportuno predisporre uno studio accurato perchè in futuro non si registrino disavanzi di gestione.

Il Presidente ROMITA, in qualità di relatore, passa all'ultima audizione dell'odierna seduta, osservando che la relazione predisposta dal Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese spedizioniere e delle agenzie marittime appare puntuale e completa.

Ricorda che, in base all'articolo 9 dello statuto del Fondo, le liquidazioni dei conti di previdenza vengono effettuate trascorsi quattro mesi dalla risoluzione del rapporto d'impiego: chiede se tale termine possa subire una ragionevole riduzione.

Fatto riferimento alla tipologia del patrimonio immobiliare posseduto dal Fondo, che considera rilevante, precisa che esso ha un valore superiore ai 500 miliardi, con un tasso medio di rendimento dell'1,27 per cento, che appare basso in rapporto a quello conseguito da organismi simili. Le spese di proprietà ammontano a più di 2 miliardi e corrispondono a circa il venti per cento degli affitti incassati, che raggiungono circa 11 miliardi e mezzo; se poi vengono comprese anche le relative tasse, le spese immobiliari rappresentano il 44,53 per cento del totale degli affitti.

Soffermandosi poi sulla condizione finanziaria complessiva, fa riferimento alla delibera del consiglio di amministrazione del Fondo del 1990 con cui veniva incrementato proporzionalmente l'ammontare dei singoli conti di previdenza attivi nel 1990, 1991 e 1992: si è quindi deciso di adottare misure volte a garantire un servizio migliore all'utenza con accantonamenti per gli anni futuri.

Svolte alcune considerazioni sui dati relativi alla gestione finanziaria, in cui si registra un totale delle spese correnti nettamente inferiore al totale delle entrate, chiede se tale situazione potrà ripetersi anche in futuro e quali conseguenze sul bilancio del Fondo potranno discendere dall'introduzione del prelievo forzoso recentemente deliberato dal Governo.

Il senatore PULLI consente sulla puntualità e completezza della relazione predisposta dal Fondo, auspicando che possa tornare al più presto la serenità nei rapporti con gli organismi previdenziali, compromessa dai recenti provvedimenti governativi.

Il direttore generale f.f. del Fondo imprese spedizioniere, BERTELLETTI, ritiene che il termine di quattro mesi per la liquidazione dei conti di previdenza non possa essere ragionevolmente ridotto, a causa dei molteplici adempimenti che si rendono necessari.

Quanto alla redditività del patrimonio immobiliare, essa non raggiunge livelli soddisfacenti - anche in rapporto ad organismi simili

- a causa soprattutto della permanenza della normativa sull'equo canone e delle spese di manutenzione necessarie ad assicurare l'agibilità degli edifici di più antica costruzione.

Rilevato che alla crisi degli spedizionieri doganali si accompagna in parte anche quella degli impiegati addetti alle imprese del settore, con conseguenti ripercussioni negative sul gettito contributivo del Fondo, mostra preoccupazione per le conseguenze che potranno aversi a seguito dell'introduzione del prelievo forzoso sulla liquidità degli enti previdenziali deciso dal Governo: per ripianare eventuali futuri *deficit* gestionali, sarà probabilmente necessario dismettere una parte del patrimonio mobiliare e, se ciò non sarà sufficiente, anche una parte di quello immobiliare.

Conclude precisando che nel 1993 il totale dei fondi disponibili per gli investimenti raggiunge circa 6 miliardi.

Dopo un breve intervento del senatore PULLI sulla rivalutazione del patrimonio del Fondo, il Presidente ROMITA, in qualità di relatore, auspica che dal prelievo forzoso deciso dal Governo non discendano conseguenze negative sulla gestione complessiva del Fondo, anche nella considerazione che gli iscritti sono impiegati in un settore che registra attualmente serie difficoltà.

Il direttore generale f.f. del Fondo imprese spedizioniere, BERTOLETTI, fornisce risposta ai quesiti sollevati, precisando che è prevalsa l'ipotesi per il futuro di limitare la liquidazione in conto capitale al fine di favorire la costituzione delle pensioni integrative.

Preannunzia che è stato di recente nominato un nuovo presidente del consiglio di amministrazione del Fondo e che la delibera è attualmente in fase di registrazione presso gli organi vigilanti.

Il Presidente ROMITA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 7 luglio 1993, alle ore 9, per ascoltare i rappresentanti dell'ENPAM, dell'ENPAF, dell'ENPAV e dell'ONAOSI.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

---

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme istituzionali**

*Venerdì 25 giugno 1993, ore 9,30*

Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati «Forma di Stato» e «Forma di Governo».

---

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari**

*Venerdì 25 giugno 1993, ore 9,30*

Audizione dei magistrati della Procura Circondariale presso la Pretura di Roma e della Direzione distrettuale antimafia di Roma sul fenomeno dell'usura nella capitale.

Esame ed eventuale votazione della relazione sulla Puglia.

Seguito dell'esame ed eventuale votazione della relazione su Gela.

Seguito dell'esame ed eventuale votazione della relazione su Barcellona Pozzo di Gotto.

Comunicazioni del Presidente.

---

